



POLITECNICO DI TORINO

*Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria
Gestionale*

La Web Tax

Contesto e sviluppi per una corretta imposizione fiscale

Relatore:

Prof. Carlo Cambini

Candidato:

Benedetta Bottiglione

Matr. 269753

Anno Accademico 2021/2022

Indice

INTRODUZIONE.....	3
L’Universo delle WebSoft.....	5
1.1 Quadro generale	5
1.2 L’impatto ambientale delle Big-Tech	7
1.3 L’ impatto del covid-19 sulla digitalizzazione	10
1.4 La letteratura economica sull’economia digitale.....	13
1.4.1 Le forme di tassazione di una piattaforma digitale.....	14
1.5 Effetto sulla tassazione scaturito dalla penetrazione di internet	16
La concorrenza fiscale.....	20
2.1 La concorrenza fiscale	20
2.2 Harmful Tax Competition e i rimedi dell’UE	21
2.3 I Rapporti dell’OCSE	25
2.4 Pratiche fiscali preferenziali.....	32
Websoft e fisco	35
3.1 La stabile organizzazione	35
3.2 Elusione vs evasione fiscale	36
3.3 Il cambiamento tecnologico e l’avvento della Digital economy	38
3.4 L’ ottimizzazione fiscale	40
3.4.1 Focus sull’Italia.....	43
3.5 Il caso Google.....	44
3.6 Il caso Amazon	46
3.7 IL caso Apple	48
Web Tax	50
4.1 Il progetto BEPS	50
4.2 Le proposte della Commissione Europea	53
4.2.1 Mercato unico digitale.....	53
4.2.2 Proposta del 21 marzo 2018	54
4.3 Digital tax italiana.....	55
4.4 Global Tax	58
4.5 Stima degli importi pagati da GAFAM	62
4.6 L’impatto della Global Tax sulle Big Tech	64
CONCLUSIONE	68
BIBLIOGRAFIA	69
SITOGRAFIA	72

INTRODUZIONE

Con il passare degli anni l'innovazione tecnologica è sempre più rapida e inarrestabile. La pandemia ha accelerato questo processo e mentre molte aziende hanno subito un drastico rallentamento, le multinazionali del web ne hanno beneficiato, registrando notevoli aumenti di fatturato. Queste società, però, non pagano un quantitativo di tasse equo rispetto alla loro evidente crescita, riuscendo in molte situazioni ad eludere il fisco.

Nei capitoli seguenti verrà trattata questa tematica, indagando i problemi che hanno permesso l'attuazione di pratiche elusive, per poi affrontare le soluzioni che possono arginarne le cause.

Il primo capitolo ha l'obiettivo di analizzare l'universo delle WebSoft, per comprendere quanta influenza hanno sull'economia e sulla politica queste società, andando a studiare l'impatto positivo che il Covid-19 ha avuto su di loro. Inoltre, esso si focalizza sulle diverse forme di tassazione a cui un'azienda che si occupa di vendere servizi digitali può essere sottoposta.

L'elaborato prosegue affrontando i temi della concorrenza fiscale. Il secondo capitolo ne dà una definizione, elencando le pratiche con cui questa può essere applicata. Nello specifico si è data rilevanza agli aspetti negativi che la contraddistinguono, andando a studiare varie teorie legate a questa visione e i rimedi adottati dall'Unione Europea. La sezione prosegue mettendo in luce l'impegno dell'Ocse su questa tematica, evidenziando come le pratiche fiscali dannose diminuiscano la ricchezza e il benessere globale.

I regimi fiscali di favore e i paradisi fiscali, le cui rispettive descrizioni sono illustrate alla fine del secondo capitolo, permettono alle multinazionali del web di utilizzare pratiche elusive al fine di ridurre gli importi fiscali dovuti. Nel terzo capitolo viene messo in luce come il concetto di stabile organizzazione, che prevede il pagamento delle tasse nel Paese in cui si ha una presenza fisica, non ha valenza in un commercio virtuale. A tal proposito questo paragrafo si pone l'obiettivo di affrontare il tema della Digital economy, un nuovo settore caratterizzato dalla dematerializzazione dei beni e delle attività, dove non esiste un legame con il territorio in cui vengono effettuate le vendite.

Sono poi affrontati esempi di pratiche elusive utilizzate dai colossi del web, che sfruttano i limiti di una legislazione non al passo con l'avvento tecnologico. Sono state prese in considerazione tre Big Tech: Google, Amazon e Apple.

A seguito delle precedenti considerazioni, nell'ultimo capitolo sono mostrate le soluzioni proposte da OCSE e Unione europea. In particolare, la Commissione, al fine di tassare i profitti nel luogo in cui essi sono generati, ha avanzato la proposta di una tassa digitale, la "Web tax". Paesi come l'Italia e la Francia, sostenendo l'urgenza di un'imposizione sui ricavi dei giganti del web, si sono mosse per cercare di attuare una web tax nazionale in attesa di un accordo globale.

Un accordo internazionale su una tassa minima globale è stato raggiunto durante il G20 tenutosi a Venezia nel mese di luglio, trovando anche l'appoggio degli Stati Uniti, i quali si erano mostrati contrari alla web tax europea considerandola discriminatoria nei loro confronti.

L'Universo delle WebSoft

1.1 Quadro generale

WebSoft (software & web companies) è l'acronimo con cui vengono identificate le società che operano nell'ambito dell'internet retailing (e-commerce, entertainment services, online travel e sharing mobility) dello sviluppo di software e dei servizi (social, search engine, web). Alcune di esse producono anche hardware, ma in quota minoritaria.



Figura 1.1.1 Fatturato 2019 delle WebSoft (Fonte: Area Studi Mediobanca, “La resilienza dei giganti del Websoft alla pandemia”, Milano, 14 ottobre 2020)

Secondo Ricerche & Studi (R&S) di Mediobanca¹ si tratta di 25 Gruppi con fatturato superiore a €8,5 miliardi che nel solo 2019 hanno segnato vendite per €1.014 miliardi e utili per €146 miliardi. Sempre secondo lo stesso studio nei primi nove mesi del 2020, i giganti del WebSoft hanno incrementato il proprio valore di borsa del +30,4%; nello stesso periodo la capitalizzazione delle multinazionali della manifattura si è ridotta del -6%. Presentano una crescita del fatturato a ritmi 10 volte superiori a quelli della grande manifattura, con un +118,3% nel 2015-2019 rispetto al +10% delle multinazionali manifatturiere e un incremento medio annuo dei profitti netti del +24,1% nello stesso periodo, rispetto al +0,6% della grande manifattura; nel 2019 ogni gigante WebSoft ha

¹ Area Studi Mediobanca, “La resilienza dei giganti del Websoft alla pandemia”, Milano, 14 ottobre 2020

mediamente prodotto, circa, €16 milioni di utili netti al giorno, per un totale di €480 miliardi di profitti cumulati nel 2015-2019.²

Come si può notare dalla Figura 1.1.1 la concentrazione di queste società è prevalente negli Stati Uniti che ne ospita 14, in particolare negli stati di Washington e California, a seguire vi sono Cina e Giappone che detengono rispettivamente 6 e 3 aziende, infine l'Europa con 2 società.

Nonostante il tasso di innovazione estremamente rapido che caratterizza questi tipi di mercati, il mercato dei giganti del web risulta essere sempre più concentrato. Dallo studio di Mediobanca risulta che nel 2019 i prime tre player, Amazon, Alphabet e Microsoft rappresentano circa la metà dei ricavi aggregati WebSoft; Amazon, in prima posizione dal 2014, ne rappresenta da sola un quarto. Nel 2015-2019 è aumentato il divario tra i primi cinque operatori e gli ultimi cinque: nel 2015 la differenza di fatturato era poco superiore ai €285 miliardi, nel 2019 è più che raddoppiata a oltre €595 miliardi.³

La posizione dominante dei giganti del web è il risultato del meccanismo delle esternalità di rete: l'utente considera di valore il servizio offerto in quanto il numero di users che usano la stessa piattaforma è elevato. Ne consegue che queste società abbiano a disposizione grandi moli di dati che utilizzano per profilare gli utenti in maniera superiore alla concorrenza. Questa attività permette di selezionare contenuti pubblicitari mirati e ciò aumenta la disponibilità degli inserzionisti a spendere per veicolare i propri messaggi. I ricavi ottenuti attraverso la pubblicità vengono reinvestiti per migliorare il servizio offerto al pubblico e lo sviluppo di nuove applicazioni. Si instaura così un circolo che fa sì che la minaccia di nuovi entranti sia debole già in partenza. Quello che distingue, quindi, le "big tech", con cui usualmente si fa riferimento a le "big five" statunitensi (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet-Google e Facebook), dalle altre imprese non è il dominio del mercato, bensì il fatto che siano esse stesse a generare il mercato. Google e Facebook non rappresentano solo, rispettivamente, il motore di ricerca e la piattaforma social dominanti; rappresentano anche due dei più grandi mercati per lo spazio pubblicitario.

Altra pratica molto diffusa, intrapresa per mantenere la posizione di leader di mercato, è quella di acquistare le startup innovative ritenute pericolose e portarle dentro il proprio confine aziendale, evitando che in futuro possano diventare dei temibili concorrenti. Si stima che in meno di vent' anni

² Area Studi Mediobanca, "La resilienza dei giganti del Websoft alla pandemia", Milano, 14 ottobre 2020

³ ibidem

Apple, Microsoft, Amazon, Google e Facebook abbiano completato circa 800 acquisizioni, in media 40 all'anno, frenando così lo sviluppo tecnologico.⁴

1.2 L'impatto ambientale delle Big-Tech

I danni economici derivanti dai cambiamenti climatici imprevedibili e l'aumento della quantità di anidride carbonica immessa nell'atmosfera sono problematiche con cui tutti i paesi del mondo devono fare i conti. Nel dicembre del 2015 sono stati stipulati gli Accordi di Parigi, in occasione della conferenza di Parigi sul clima, con l'obiettivo di contenere il riscaldamento globale sotto i 2°. Dispongono, infatti, le direttive da seguire e sostengono i paesi che decidono di aderirvi. Nel 2020 sono stati raggiunti nuovi massimi record per le concentrazioni di gas serra, in questo contesto storico azioni concrete nei confronti degli obiettivi definiti dagli accordi sono sempre più importanti. Secondo la ricerca "Assessing ICT global emissions footprint: Trends to 2040 & recommendations"⁵ se il mercato ICT (Information and Communications Technology) proseguisse il trend attuale, potrebbe entro il 2040 essere una delle grandi cause del riscaldamento globale, contribuendo a questa dinamica quanto la metà dell'intero sistema dei trasporti. Sempre secondo lo studio nei prossimi 20 anni il 14% delle emissioni globali, di cui l'80% dovuto al dispendio energetico dei data center e delle reti di comunicazione, saranno causate dall'industria ICT se non si attueranno azioni correttive.⁶

La ricercatrice Joana Moll, inoltre, ha dimostrato che una sola ricerca su Google produce 10 grammi di anidride carbonica. Questo vuol dire che in un minuto la somma delle richieste fatte dagli utenti, circa 47.000 richieste al secondo, sul motore di ricerca produce circa 500 kg di CO₂.⁷ A seguito di

⁴ Greta Ardito, "Killer acquisition, Le Big Tech sono troppo grandi e rischiano di frenare l'innovazione", 18 novembre 2020, <https://www.linkiesta.it/2020/11/monopolio-big-tech-antitrust-tempesta/>

⁵ Lofti Belkhir e Ahmed Elmeligi, "Assessing ICT global emissions footprint: Trends to 2040 & recommendations", Journal of Cleaner Production

⁶ ibidem

⁷ Ettore Benigni, "Big Tech alla sfida green: la svolta di Google e Amazon", 1° ottobre 2019, <https://up.sorgenia.it/it/big-tech-alla-sfida-green-la-svolta-di-google-e-amazon>

queste evidenze le aziende Big Tech tra il 2018 e il 2020 hanno iniziato ad adottare azioni volte a ridurre il loro impatto ambientale.




Figura 1.2.1 Emissioni di CO₂ per dipendente nel 2019 (Fonte: Area Studi Mediobanca, “La resilienza dei giganti del Websoft alla pandemia”, Milano, 14 ottobre 2020)

Nel biennio 2018-2019, infatti, le emissioni unitarie di gas effetto serra dei giganti del WebSoft si sono ridotte in media del -5,9%, da 6,2 a 5,4 tonnellate per dipendente come si evince dalla Figura 1.2.1.⁸

Tra le strategie utilizzate vi sono:

- “Carbon neutrality”, processo che prevede la riduzione e la compensazione di emissioni di CO₂. Rete Clima sostiene che “Diventare carbon neutral significa farsi carico dei propri impatti ambientali, che il mercato normalmente neppure quantifica e scegliere di rendere le proprie attività non impattanti verso il clima”.
- “Carbon negative”, azione più forte rispetto alla precedente in quanto non si limita a ridurre le emissioni, ma prevede di togliere dall’atmosfera più anidride carbonica di quanta ne viene immessa.

La prima strategia è stata perseguita da Apple, Amazon e Google che puntano a essere “carbon free”, ovvero emettere zero CO₂, entro il 2040. In particolare Amazon ha annunciato di aver approvato il Climate Pledge e di aver superato quota 100 firmatari. Si tratta di un progetto che punta ad attuare strategie di decarbonizzazione attraverso concreti cambiamenti aziendali e innovazioni,

⁸ Area Studi Mediobanca, “La resilienza dei giganti del Websoft alla pandemia”, Milano, 14 ottobre 2020

tra cui il miglioramento dell'efficienza, l'impiego di energie rinnovabili, la riduzione dei materiali e altre strategie atte ad eliminare le emissioni di CO2. Google dal 2017 e per il quarto anno consecutivo fa coincidere il proprio consumo di energia con il 100% di energie rinnovabili e annuncia che è già carbon free oltre il 90% dell'energia utilizzata per alimentare cinque dei suoi data center presenti in Europa e Nord America. Sono stati inoltre già investiti 4 miliardi di dollari per l'acquisto di energia pulita in oltre 50 progetti eolici e solari a livello globale, fino al 2034. Una nuova funzionalità di Google Maps permetterà di selezionare il percorso migliore con il minore impatto ambientale.⁹

La seconda strategia è, invece, perseguita dalla sola Microsoft grazie all'influenza del fondatore Bill Gates. L'azienda, inoltre, addebita a ogni team il costo delle sue emissioni, il che incentiva il personale a produrne meno.

Con un punteggio di "engagement intensity", ovvero di impegno politico, pari al 29%, Microsoft ha recentemente mostrato un crescente interesse per la carbon tax, mentre Amazon, con il 17%, risulta impegnata sul tema dell'elettrificazione dei trasporti. Più in ritardo Facebook chiude il cerchio con un punteggio pari all'11%.¹⁰

I politici di tutto il mondo generalmente danno la priorità alle posizioni di difesa delle corporazioni e delle associazioni industriali che rappresentano posti di lavoro e crescita economica. In questo modo il crescente peso economico di Big Tech è accompagnato da una crescente influenza politica. L'opinione dei funzionari pubblici può essere orientata e sensibilizzata da parte dei colossi tech attraverso un insieme di attività dette di lobbying volte a promuovere i loro interessi.

Secondo lo studio "Big tech and climate policy"¹¹, sebbene queste società dichiarino piani ambiziosi sull'azzeramento delle emissioni, solo il 4% delle attività di lobbying relative al periodo 2019-2020 si sono focalizzate sulla lotta ai cambiamenti climatici, contro il 38% delle big petrolifere. Nel dettaglio, si parla del 2% per Apple, del 3% per Alphabet, del 3% per Amazon, del 5% per Microsoft e del 6% per Facebook.¹²

⁹ "Giornata della Terra, per le big tech obiettivo carbon free al 2040", Network digital 360, 21 aprile 2021, <https://www.corrierecomunicazioni.it/green-economy/giornata-della-terra-obiettivo-carbon-free-al-2040-per-i-colossi-delict/>

¹⁰ Rita Annunziata, "Clima: i giganti del tech sono dei veri influencer?", 2 febbraio 2021, <https://www.we-wealth.com/news/sri-impact-investing/sri-impact-investing/clima-giganti-tech-sono-veri-influencer/>

¹¹ InfluenceMap, "Big tech and climate policy", gennaio 2021

¹² ibidem

Ciò mostra che l'impegno di Big Tech non è sufficientemente influente sulla politica governativa a sostegno delle condizioni ambientali. I governi per poter raggiungere gli obiettivi prefissati sul clima devono ricevere un segnale chiaro da parte del settore commerciale che i regolamenti saranno accolti, ma da parte dei Big Tech questo segnale non è arrivato. Le aziende, infatti, pur sostenendo gli obiettivi climatici a lungo termine, intraprendendo azioni focalizzate su regole tecniche associate alle loro operazioni per permettere l'acquisto di energia rinnovabile, appartengono a potenti gruppi industriali, come la Camera di commercio degli Stati Uniti, la National association of manufacturers, la Japan business federation e BusinessEurope, i quali si oppongono in gran parte a qualsiasi misura vincolante immediata sul clima, limitandone così l'impegno in tale ambito.¹³

1.3 L' impatto del covid-19 sulla digitalizzazione

Nel marzo 2020 a causa dell'impossibilità di recarsi in luoghi fisici, al fine di evitare assembramenti che potessero aumentare il contagio da Covid-19, milioni di italiani in pochi giorni hanno trasferito su internet attività che precedentemente avvenivano fisicamente. La migrazione è stata agevolata soprattutto dal passaggio integrale all'online del sistema educativo e dal passaggio da parte dei lavoratori, con il cosiddetto smart working. Il traffico internet è aumentato di un 51%, il doppio della previsione.¹⁴ Ad aprile 2020, secondo il report "We Are Social"¹⁵, il 59% della popolazione mondiale risultava attivo online. Di questi, il 92% si connette a Internet anche tramite mobile. Rispetto a marzo 2019, l'utilizzo dei cellulari è cresciuto del 6,2%. Nel mese di marzo 2020, il 74% degli utenti Internet ha realizzato almeno un acquisto per prodotti o servizi sul web da qualsiasi dispositivo e il 51% ha effettuato un acquisto da telefono.¹⁶

Se la grande manifattura ha subito un calo del -11% nel primo semestre 2020, i colossi del web a seguito della pandemia hanno ottenuto una crescita del fatturato del +17%, rispetto allo stesso periodo del 2019. La crescita degli utili ha toccato il record di €18 milioni di profitti netti al giorno, mediamente quasi quattro volte di più rispetto alle multinazionali manifatturiere (€5 milioni al

¹³ InfluenceMap, "Big tech and climate policy", gennaio 2021

¹⁴ Juan Carlos De Marti, "La grande migrazione online: costi e opportunità", Tempi Difficili, maggio 2021

¹⁵ Matteo Starri, "Digital 2021: i dati globali", We are social, 27 gennaio 2021, <https://wearesocial.com/it/blog/2021/01/digital-2021-i-dati-globali>

¹⁶ ibidem

giorno). Nei primi sei mesi del 2020 è aumentata anche la liquidità, con un ritmo medio di +€11 mld al mese, raggiungendo €589 mld a fine giugno 2020.¹⁷

Le WebSoft nel 2019 occupavano più di 2 milioni di persone, 1 milione in più rispetto al 2015, di cui +567 mila della sola Amazon. Amazon nel 2020 ha siglato una media di 1.400 nuovi contratti al giorno. La piattaforma è così arrivata a impiegare più di 1,2 milioni di persone, con una crescita di oltre il 50% sul 2019, diventando il terzo datore di lavoro a livello mondiale. Tale incremento è in parte motivato dall'acquisizione di società minori, rilevate per espandere i servizi di vendita e acquisire know-how e tecnologie.¹⁸

La crisi provocata dal Covid-19 ha, però, influenzato in modo differente i ricavi delle WebSoft. L'e-commerce, per esempio, ha visto la quota sul totale delle vendite mondiali passare dal 16 al 19%, con alcuni Paesi che hanno visto aumenti nella quantità di vendite online di oltre il 20%.¹⁹ L'epidemia, infatti, ha contribuito significativamente alla crescita di questo settore in tutte le fasce, ha costretto i consumatori ad adattarsi agli acquisti online indipendentemente dalla loro età e ha permesso agli operatori dell'e-commerce di acquisire più facilmente nuovi clienti che normalmente erano riluttanti a utilizzare questo servizio. I grandi retailers tradizionali hanno subappaltato i call center e i servizi di consegna per rispondere alla nuova situazione.

Di contro si è registrata una riduzione dei ricavi legati alla sharing mobility (-22,6%) e alle vendite online di viaggi e prenotazioni di alloggi (-50,8%) come mostra la Figura 1.3.1.²⁰

¹⁷ Area Studi Mediobanca, "La resilienza dei giganti del Websoft alla pandemia", Milano, 14 ottobre 2020

¹⁸ ibidem

¹⁹ Redazione postenews, "E-commerce: il 19% delle vendite al dettaglio è online", 4 maggio 2021, <https://www.postenews.it/2021/05/04/e-commerce-il-19-delle-vendite-al-dettaglio-e-online/>

²⁰ Area Studi Mediobanca, "La resilienza dei giganti del Websoft alla pandemia", Milano, 14 ottobre 2020




Figura 1.3.1 *Variazione % fatturato per attività dal 2019 al 2020* (Fonte: Area Studi Mediobanca, “La resilienza dei giganti del Websoft alla pandemia”, Milano, 14 ottobre 2020)

Il colosso del trasporto alternativo Uber ha riportato perdite nette per 1,8 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell'anno. Il giro d'affari è diminuito del 29% a 2,24 miliardi, la flessione maggiore da quando l'azienda si è quotata nel maggio del 2019. La principale ancora di salvezza è stata la consegna di pasti dai ristoranti, UberEats, con prenotazioni raddoppiate dal 2019 e aumentate del 49% dal primo trimestre 2020. Le entrate sono state pari a 1,2 miliardi, trasformando il segmento nel più grande del gruppo davanti alle corse tradizionali con passeggeri.²¹

L’impatto del Coronavirus sul settore turistico è stato devastante: a causa del clima di insicurezza portato dalla pandemia i piani di viaggio dei turisti sono stati accantonati, inficiando negativamente sia sulle prenotazioni degli alloggi, sia sull’acquisto di biglietti aerei. Le più colpite risultano Booking e Expedia.

Booking ha registrato una perdita intorno al 19% pari a circa 700 milioni di dollari, con un crollo delle prenotazioni del 51%.²²

²¹ Marco Valsania, “Uber, perdite di quasi due miliardi per la crisi da Covid”, il Sole 24 ore, 7 agosto 2020, <https://www.ilsole24ore.com/art/uber-perdite-quasi-due-miliardi-la-crisi-covid-AD0f0Li>

²² “Crollano le prenotazioni su Booking.com: il portale perde 700 milioni di euro”, Hotelnerds <https://www.hotelnerds.it/crollano-le-prenotazioni-su-booking-com-il-portale-perde-700-milioni-di-euro/>

Il fatturato del primo trimestre di Expedia è sceso del 15%, il primo calo annuale in otto anni. La perdita che ha subito nel primo trimestre del 2020 è stata nel complesso di sei volte superiore rispetto a quella del 2019.²³

1.4 La letteratura economica sull'economia digitale

Le piattaforme web sono in grado di raccogliere grandi moli di dati relativi agli utenti che le utilizzano, questo consente di creare dei servizi personalizzati e delle pubblicità mirate. I venditori pagano una quota alla piattaforma per poter pubblicizzare i loro prodotti a users realmente interessati, aumentando così la probabilità di acquisto. Lo user trae beneficio da questi servizi: maggiore è il numero di annunci mirati maggiore sarà la sua propensione a lasciare i propri dati alla piattaforma.

Una delle caratteristiche dell'economia digitale è quella di essere un mercato a due versanti, ovvero un mercato caratterizzato dalla presenza di una piattaforma, gestita da un operatore, che permette di creare un collegamento sia fisico che virtuale fra due gruppi di users interdipendenti e consente loro di realizzare interazioni con l'obiettivo di minimizzare i costi. Ciò che contraddistingue questi mercati è la presenza di esternalità trasversali o effetti di rete indiretti che dipendono dal numero di agenti diversi, ma compatibili, appartenenti alla classe del lato opposto del mercato: un gruppo di utilizzatori beneficia dell'aumentare del numero di utilizzatori dell'altro gruppo. In termini economici, il gestore dovrà guardare all'elasticità incrociata della domanda al prezzo, ovvero quanto la domanda in un versante è sensibile ad un cambiamento di prezzo nell'altro versante.²⁴

I governi hanno preso di mira le grandi piattaforme digitali in quanto possiedono delle caratteristiche che sono rilevanti dal punto di vista fiscale, come il loro basso livello di tassazione e la loro capacità di progettare strategie fiscali mondiali per trarre vantaggio dalla concorrenza fiscale a livello internazionale. Collin e Colin (2013), due esperti francesi sulla tassazione nell'economia

²³ "Expedia paga il prezzo del Covid e crolla in Borsa", Economy magazine, 25 maggio 2020, <https://www.economymagazine.it/economy/2020/05/25/news/expedia-paga-il-prezzo-del-covid-e-crolla-in-borsa-16155/>

²⁴ Elisa Colorito, "I mercati a due versanti", <https://docplayer.it/14652205-I-mercati-a-due-versanti.html>

digitale, hanno proposto un rapporto²⁵ che sostiene che i dati personali sono una forma di "lavoro gratuito" per le piattaforme online, che dovrebbero essere tassati non solo per raccogliere ulteriori entrate fiscali, ma anche per mettere su un piano di maggiore parità le industrie online e offline. Collin e Colin (2013) vedono la tassa sui dati personali come una seconda migliore soluzione che può essere attuata a livello nazionale in attesa di una riforma più completa della tassazione dell'economia digitale a livello europeo o addirittura mondiale. Inoltre, poiché la pubblicità è la principale fonte di entrata delle più importanti piattaforme digitali, potrebbe anche essere legittimo considerare una tassa sulle entrate pubblicitarie online.

1.4.1 Le forme di tassazione di una piattaforma digitale

Nell' articolo "Taxation of a digital monopoly platform" di Bourreau et al. (2018)²⁶ è stato studiato l'impatto della tassazione delle piattaforme sulle entrate fiscali, partendo dalle ipotesi che:

- le piattaforme abbiano modelli di business bilaterali;
- la concorrenza fiscale tra diversi paesi non venga presa in considerazione;
- la piattaforma non possa essere tassata sulla base dei suoi profitti, ma solo attraverso la quantità di dati raccolti in un dato paese e la quantità di transazioni realizzate in questo paese;
- la quantità di dati personali che un utente decide di rivelare alla piattaforma sia perfettamente controllata dall'utente (per esempio l'autorizzazione che dà per la sua geolocalizzazione o per l'utilizzo di cookies da parte della piattaforma, i commenti e le valutazioni che scrive e più in generale la sua storia di navigazione passata);
- i venditori online paghino la piattaforma sulla base del pay-per-click, assumendo per semplicità che tutte le corrispondenze pertinenti si traducano in un clic.

²⁵ Collin, P. & Colin, N. (2013). Mission d'expertise sur la fiscalité de l'économie numérique, <http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000045>

²⁶ Da pag. 12 a pag. 14 le informazioni sono prese da: Bourreau M, Caillaud B, DeNijs R. "Taxation of a digital monopoly platform". J Public Econ Theory. 2018; 20:40–51, <https://doi.org/10.1111/jpet.12255>

Lo studio analizza in prima battuta il caso di una piattaforma gratuita che trae i suoi profitti solo dagli annunci pubblicitari. È messo in evidenza come una tassa sulla raccolta dei dati è in concorrenza con l'IVA, il che limita l'efficacia dell'introduzione di questa tassa per unità per aumentare le entrate fiscali. Quando l'aliquota IVA è alta, questo effetto di interdipendenza della base imponibile domina l'effetto diretto sulle entrate fiscali. Il punto principale è che l'interdipendenza della base imponibile proviene dalla natura bilaterale della piattaforma: un aumento del prezzo della pubblicità riduce il numero di venditori di pubblicità, quindi, riduce il valore del caricamento dei dati sulla piattaforma per gli utenti. Di conseguenza il volume di dati raccolti e il numero di transazioni generate dalla pubblicità diminuiscono e in ultima battuta i proventi dell'IVA si riducono. La partecipazione degli utenti è, pertanto, elastica, anche se in modo indiretto, rispetto all'aliquota d'imposta sulla raccolta dei dati a causa dell'esternalità incrociata tra utenti e venditori che utilizzano la piattaforma.

Lo studio continua prendendo in esame il caso in cui la piattaforma ricavi proventi non solo dagli spazi pubblicitari, ma anche dal pagamento di un abbonamento fisso da parte degli utenti. In risposta a un aumento della tassa sulla raccolta dei dati, la piattaforma può ridurre il caricamento dei dati aumentando entrambi i prezzi. Se l'abbonamento per usufruire della piattaforma aumentasse, gli utenti sarebbero disincentivati ad utilizzarla, un minor numero di users significa minor caricamento di dati; dall'altro lato un aumento del prezzo degli spazi pubblicitari ridurrebbe la partecipazione dei venditori e di conseguenza i benefici che gli utenti traggono dalla pubblicità mirata. Il risultato finale è che da una parte, le entrate derivanti dagli abbonamenti, così come i proventi dell'IVA sugli abbonamenti, aumentano e dall'altra, la riduzione del caricamento dei dati e della partecipazione dei venditori induce una diminuzione delle transazioni generate dagli annunci e di conseguenza una riduzione del gettito IVA. Nel complesso, il secondo effetto domina e il gettito totale dell'IVA diminuisce: c'è un effetto di interdipendenza della base imponibile tra l'IVA e la tassa sulla raccolta dei dati. Quando l'aliquota IVA è abbastanza alta, questo effetto di interdipendenza della base imponibile annienta l'effetto di gettito dell'imposta diretta derivante dall'introduzione di una piccola tassa sulla raccolta dei dati.

In conclusione, si può affermare che la creazione di una tassa specifica sui dati può aumentare le entrate fiscali solo se l'IVA è abbastanza piccola, questo è probabilmente un modo povero per i governi di catturare una maggiore quota del valore digitale creato. Dato che la maggior parte dei modelli di business coinvolti nell'economia digitale si basano sulla pubblicità, a sua volta basata sui

dati raccolti, una tassa ad valorem sulla pubblicità mirata potrebbe essere una politica preferibile. Una piccola tassa ad valorem sulla pubblicità induce la piattaforma a modificare l'equilibrio del suo modello di business, diminuendo il prezzo delle inserzioni da un lato e aumentando quello degli abbonamenti dall'altro: poiché le entrate pubblicitarie sono tassate rispetto alle entrate degli abbonamenti, la piattaforma estrae meno entrate dai venditori, inducendo così una maggiore partecipazione da parte dei medesimi ed estrae più surplus dagli utenti, il che è possibile perché la pubblicità mirata rende gli utenti più desiderosi di unirsi alla piattaforma. Complessivamente, a causa della minor partecipazione degli utenti, i profitti della piattaforma diminuiscono, ma questo effetto è compensato dall'aumentare dei benefici che derivano dalla pubblicità: più venditori pubblicheranno inserzioni mirate sulla piattaforma e ciò aumenta le transazioni e i benefici per gli utenti.

1.5 Effetto sulla tassazione scaturito dalla penetrazione di internet

La penetrazione di Internet nelle città influisce in maniera differente sulle aliquote fiscali. L'avvento dell'e-commerce ha fatto sì che gli acquisti si spostassero dai negozi fisici all'online. Le città più grandi, in cui sono presenti agglomerati di vendita al dettaglio, hanno subito in maniera negativa questo fenomeno, vedendo erosa la base imponibile sia dai loro residenti, che fanno ora acquisti online, sia dai minori afflussi di acquirenti transfrontalieri. Per sopperire al problema di Internet, che agisce come un paradiso fiscale, le autorità hanno abbassato le aliquote fiscali. Le città con meno negozi al dettaglio hanno, invece, diminuito le loro aliquote in misura minore e principalmente come risposta ai tagli fiscali delle città con centri commerciali.

La sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti *Quill Corp. v. North Dakota* ha per prima cercato di risolvere il problema della disparità tra l'online e l'offline, permettendo agli stati di richiedere alle aziende con una presenza fisica nello stato del consumatore di rimettere l'imposta sulle vendite al dettaglio. Secondo questa sentenza, tuttavia, una volta che una società avesse stabilito la presenza fisica nello stato, il venditore era tenuto a rimettere le imposte sulle vendite sugli acquisti online per ogni città dello stato in base alla residenza dell'acquirente, indipendentemente dal fatto che l'azienda avesse una presenza fisica in quella città. L'evoluzione delle pratiche commerciali e il

desiderio dei consumatori di ricevere i prodotti rapidamente, hanno portato alcuni venditori online a stabilire la presenza fisica in molti stati. Più recentemente, la Corte Suprema degli Stati Uniti, ha stabilito che gli stati possono ora richiedere ai venditori online di versare tasse se hanno una presenza economica o una quantità sufficiente di vendite nello stato. Il nexus, cambiando il soggetto che rimette, ha importanti implicazioni per le aliquote fiscali di equilibrio. A causa dell'asimmetria che caratterizza le cittadine, però, se il pagamento avviene a destinazione il gettito fiscale delle piccole città che non possiedono centri commerciali tende ad aumentare e quello delle grandi città diminuisce, in quanto gli abitanti delle cittadine limitrofe, che precedentemente acquistavano i prodotti nei loro negozi, iniziano ad acquistare online. Internet ridistribuisce la base imponibile della grande città alla città più piccola.

Il segno dell'effetto della penetrazione di Internet nelle città può dipendere non solo dalla grandezza, ma anche da fattori come la distanza dal confine di stato, la distanza da grandi centri commerciali e dalle aliquote fiscali statali. A supporto di queste considerazioni è stato condotto uno studio, intitolato "The Internet as a Tax Haven?"²⁶, che prende in analisi le dimensioni delle città negli Stati Uniti e le relative aliquote fiscali.

	(1)	(2)	(3)	(4)
			Municipal Tax Rate	
			Average rate = 0.712	
A. ALL				
Lubotsky and Wittenberg (2006)	-0.076*** (0.008)	-0.072*** (0.008)	-0.072*** (0.008)	-0.072*** (0.009)
Cross-sectional IV	-0.036 (0.048)	0.025 (0.111)	-0.015 (0.106)	-
B. LARGE			Average rate = 0.928	
Lubotsky and Wittenberg (2006)	-0.198*** (0.023)	-0.187*** (0.025)	-0.181*** (0.026)	-0.147*** (0.018)
Cross-sectional IV	-0.224*** (0.063)	-0.142 (0.113)	-0.190* (0.110)	-
C. SMALL			Average rate = 0.643	
Lubotsky and Wittenberg (2006)	-0.061*** (0.008)	-0.060*** (0.008)	-0.060*** (0.008)	-0.066*** (0.009)
Cross-sectional IV	0.005 (0.043)	0.052 (0.081)	0.016 (0.078)	-
State Fixed Effects	Y	Y	Y	
Local Controls	Y	Y	Y	Y
County Controls		Y	Y	Y
$g(y_i)$			Y	Y
County Fixed Effects				Y
F-statistic	68.36	12.54	13.76	
Hansen J Test p-value	0.094	0.143	0.185	

Tabella 1.5.1: Risultati Cross-Sectional con Lubotsky e Wittenberg (2006) o IV (Fonte: David R. Agrawal, "The Internet as a Tax Haven?", CESifo Working Papers, Marzo 2021)

²⁶ Da pag. 14 a pag. 17 le informazioni sono prese da: David R. Agrawal, "The Internet as a Tax Haven?", CESifo Working Papers, Marzo 2021

La Tabella 1.5.1 presenta una regressione cross-section dove l'unità di analisi è la città e la variabile dipendente è l'aliquota fiscale della città. Il dato panel "A" si concentra sull'intero campione di città, mentre i dati panel "B" e "C" suddividono le città in base alla dimensione della popolazione e stimano gli effetti utilizzando un modello di interazione. Ogni riga corrisponde a una diversa regressione. La riga contrassegnata da "Lubotsky e Wittenberg (2006)" utilizza più variabili proxy, per affrontare i problemi di errore di misurazione, come il numero di fornitori in una città, la frazione della popolazione con accesso a qualsiasi numero di fornitori, la frazione della popolazione con accesso a vari tipi di servizio e la frazione della popolazione con varie velocità di download. La riga contrassegnata come "cross-sectional IV", introdotta per affrontare problemi relativi alla causalità inversa, usa la percentuale della popolazione con accesso a quattro o più fornitori nella città e strumenti ritenuti rilevanti nel comprendere la diffusione di internet per questa variabile indipendente, come l'utilizzo del telefono e della TV nel 1960, la densità di fulmini e la distanza dalla dorsale Internet. La variabile indipendente che misura la penetrazione di Internet è standardizzata. Tutte le specifiche includono effetti fissi di stato.

Si può notare che i coefficienti aumentano in valore assoluto sia per le grandi che per le piccole città, ma sono statisticamente significativi solo nelle grandi giurisdizioni. In queste specifiche, un aumento di una deviazione standard nella penetrazione di Internet abbassa le aliquote fiscali comunali nelle grandi città di 0,19 punti percentuali (o circa il 20% del tasso medio).

Successivamente lo studio si focalizza sul ruolo del nexus: si definisce una giurisdizione come uno stato ad alto nexus se lo stato ha una quota superiore alla media di acquisti online da parte dei maggiori venditori che rimettono le tasse sulla base della destinazione. L'indicatore che indica se la città si trova in uno stato ad alto nexus è stato fatto interagire con indicatori che indicano se la città si trova in uno stato ad alta o bassa tassazione e un indicatore per la dimensione della giurisdizione (grande o piccola). Dividendo il campione di giurisdizioni in dieci decili basati sulla popolazione, si fanno interagire la variabile della penetrazione di Internet con gli indicatori della variabile ad alta tassazione, la variabile dell'alto nexus e la serie di variabili dummy per ogni decile. Questo permette di stimare in modo flessibile l'effetto di un aumento di una deviazione standard nella penetrazione di Internet attraverso la distribuzione della popolazione e tra gli stati ad alto e basso nexus.




Figura 1.5.1 *Interazione con Nexus e decili di popolazione per tasse statali* (Fonte: David R. Agrawal, “The Internet as a Tax Haven?”, CESifo Working Papers, Marzo 2021)

La Figura 1.5.1 nella parte di sinistra mostra come l'effetto della penetrazione di Internet varia attraverso i decili di popolazione sul lato a bassa tassazione, mentre a destra mostra come l'effetto marginale della penetrazione di Internet varia attraverso i decili di popolazione sul lato ad alta tassazione. La variabile dipendente è l'aliquota fiscale locale.

Anche se gli effetti positivi della penetrazione di Internet possono non emergere in modo consistente, le cifre rendono chiaro che avere più imprese con nexus attenua gli effetti negativi di Internet sulle aliquote fiscali.

In conclusione, si può affermare che le politiche del governo locale, progettate per incoraggiare la concorrenza nei mercati della banda larga, possono avere conseguenze impreviste sulle entrate e sulle aliquote dell'imposta sulle vendite. Nelle città molto grandi, questo effetto potrebbe ridurre le entrate fiscali. Per sopperire a queste inefficienze nell'imposizione fiscale è importante applicare al meglio la tassazione basata sulla destinazione, che ha il potere di ridurre l'evasione fiscale e di facilitare la riscossione delle imposte per alcune giurisdizioni.

La concorrenza fiscale

2.1 La concorrenza fiscale

Con il termine concorrenza fiscale o competizione fiscale si indicano comportamenti, sia di azione sia di reazione, posti in atto da pubbliche autorità e volti a ridurre il carico fiscale, con l'obiettivo di attirare attività economiche da fuori o di frenare l'esodo di quelle già localizzate all'interno della loro giurisdizione.²⁷ La concorrenza fiscale è rivolta ad attrarre le basi imponibili più mobili, tipicamente gli investimenti diretti in capitale produttivo e quelli in capitale finanziario, ma può anche essere rivolta ad attrarre lavoro, in particolare quello più qualificato e ad alta remunerazione. Tale competizione può svolgersi all'interno di uno stesso Paese, tra le amministrazioni locali o tra Stato centrale e amministrazioni locali, in questo caso si parla di concorrenza nazionale, oppure nel caso in cui questa, invece, coinvolga più Stati sovrani si ha una concorrenza fiscale internazionale, od orizzontale.

Essa può investire tutte le forme di prelievo, riguardando sia i tributi diretti sia quelli indiretti. Tende però a manifestarsi soprattutto nelle imposte sul reddito, sia di società sia di persone fisiche e nei prelievi alla fonte che gravano sui proventi degli strumenti di investimento finanziario.

Talvolta i vantaggi fiscali sono accordati solo a soggetti non residenti, si parla dei cosiddetti "ring-fenced": per consentire alle autorità di minimizzare la perdita di gettito riguardante le sole nuove attività impiantate dagli investitori esteri i residenti rimangono sottoposti alla tassazione ordinaria.²⁸

I regimi di favore possono trarre vantaggio non solo da provvedimenti legislativi, ma anche da provvedimenti amministrativi. Ne sono un esempio i "ruling", che rappresentano secondo il progetto BEPS "qualsiasi consiglio, informazione o promessa fornita dall'autorità fiscale a uno specifico contribuente o gruppi di contribuenti concernenti la loro situazione fiscale e sulle quali essi

²⁷ Vieri Ceriani, "Competitività dei sistemi fiscali", Enciclopedia Treccani, 2009

²⁸ ibidem

possono fare affidamento”.²⁹ Essi consentono, caso per caso e su richiesta del contribuente, di ottenere trattamenti agevolati particolari.

In altri casi la competizione fiscale si svolge sul piano dell’applicazione delle regole, l’“enforcement”: procedure, sanzioni, metodi di accertamento, collaborazione amministrativa con le altre autorità fiscali. Tali regole possono esercitare una notevole attrazione sugli investitori stranieri, che sono messi così in condizione di sfuggire all’accertamento delle autorità fiscali del Paese in cui risiedono.

La competizione fiscale internazionale ha agito in molti casi, sul piano delle evidenze empiriche, come incentivo rivolto ad attrarre gli investimenti produttivi e i flussi di risparmio dall’estero; in altre circostanze, le misure concorrenziali sono state una risposta dei policy makers alle politiche aggressive di altri Paesi e sono state quindi volte ad arginare il deflusso di capitali interni.

La globalizzazione e la crescente integrazione delle economie hanno costretto le autorità a dedicare maggiore attenzione a tutti quei fattori che influenzano le scelte di localizzazione delle imprese e degli individui.³⁰

2.2 Harmful Tax Competition e i rimedi dell’UE

La concorrenza fiscale ha diversi aspetti positivi e in particolare alcuni studiosi ritengono che possa determinare un miglioramento del benessere sociale e possa vincolare governi inefficienti. Nonostante ciò, l’atteggiamento non cooperativo tra i diversi Stati, che nel momento in cui adottano una determinata politica fiscale non valutano l’impatto che le decisioni prese possono avere sugli altri, può risultare dannosa nei confronti di alcuni paesi.

²⁹ Federico Migliorini, “Ruling fiscale e scambio automatico di informazioni”, 1° aprile 2020, <https://fiscomania.com/ruling-fiscali-scambio-automatico-di-informazioni/>

³⁰ Vieri Ceriani, “Competitività dei sistemi fiscali”, Enciclopedia Treccani, 2009

Il primo studioso che definì la concorrenza fiscale come un fenomeno dannoso fu Wallace E. Oates, noto professore americano di economia pubblica e ambientale. Prendendo come riferimento il modello di Charles Tiebout del 1956³¹, che può essere considerato la pietra miliare della teoria relativa alla concorrenza fiscale, Oates sottolineò la difficoltà di instaurare un sistema fiscale improntato su uno schema di federalismo fiscale efficiente ed equo in un contesto in cui sia i beni che le persone si trasferiscono liberamente da una giurisdizione all'altra.³²

Tiebout, nel suo modello, proponeva l'utilizzo di un'imposta diretta a somma fissa per finanziare la spesa pubblica. Tuttavia, Oates sosteneva che la proposta di Tiebout poteva funzionare solo in un mondo ideale in cui la distribuzione del reddito fosse equa. Infatti, l'esistenza di disparità, che caratterizza il mondo reale, renderebbe necessario l'utilizzo di un sistema basato maggiormente sulla capacità contributiva. Oates evidenzia il fatto che se una giurisdizione attua un programma fiscale redistributivo composto da un insieme di imposte che tassano i consumi, le proprietà e i redditi, aumentando tali imposte si corre il rischio che i soggetti danneggiati si trasferiscano in un'altra giurisdizione. Dopo aver messo in evidenza questi problemi, Oates ha analizzato da più vicino la realtà rispetto quanto fatto da Tiebout, rivoluzionando completamente il suo modello. Tiebout sostiene che i cittadini decidono se spostarsi da una giurisdizione all'altra sulla base del rapporto più favorevole tra imposte pagate e servizi ricevuti. Oates sostiene invece che la mobilità ricade maggiormente sui flussi di capitali più che sui flussi di individui. Questa evidenza provoca un effetto negativo: l'imposizione di una tassa sul capitale favorirebbe una fuga di capitali verso l'estero con conseguente aumento dei livelli di disoccupazione nel territorio. Le giurisdizioni, per cercare di mitigare tale effetto, fanno emergere un meccanismo di concorrenza fiscale, in quanto provano da un lato ad attirare nuovi investimenti e dall'altro lato a proteggere le imprese locali con un sistema di incentivi. Questa diminuzione dell'onere fiscale, accompagnata da una riduzione del gettito, porterebbe a una minor efficienza nei livelli di produzione e fornitura dei beni e servizi pubblici. Infatti, nel mantenere ridotte le aliquote fiscali sul capitale allo scopo di attirare nuovi investimenti dalle imprese "estere", i governi locali manterranno la spesa pubblica ad un livello inferiore rispetto a quello in cui i benefici marginali eguagliano i costi marginali.

Oltre ad evidenziare questo effetto negativo, Oates aveva previsto che i governi, per compensare la loro perdita di gettito, avrebbero tassato maggiormente il lavoro e le proprietà immobiliari, ossia i

³¹ C.M. Tiebout, "A pure theory of local expenditures", *Journal of Political Economy* 64, no. 5 (Oct., 1956)

³² Da pag. 19 a pag. 20 le informazioni sono prese da: Oates, W.E. (1972), "Fiscal Federalism", Harcourt Brace Jovanovich, New York

fattori meno mobili. Infine, lo studioso sostiene che, poiché la dotazione di capitale è fissa, un'uscita del capitale da una determinata giurisdizione equivale all'entrata dello stesso in un'altra giurisdizione. Quest'ultima ne ricaverà un effetto positivo in quanto la produttività marginale del capitale aumenterà ad un livello superiore del suo costo marginale per un ammontare pari all'aliquota d'imposta.

In conclusione, si può affermare che Oates è stato il primo ad esaminare gli impatti negativi di una concorrenza fiscale tra giurisdizioni derivante dalla tassazione di un fattore mobile come il capitale. In un tale contesto, secondo l'autore, la concorrenza fiscale peggiorerebbe la situazione di efficienza all'interno delle giurisdizioni, rappresentando un impedimento alla competitività delle imprese, in quanto non darebbe la possibilità di realizzare programmi appositi per migliorarla.

È, inoltre, possibile riscontrare tali implicazioni nelle problematiche connesse alla concorrenza fiscale nell'Unione Europea. In caso di assenza di un organo centrale che si occupi della politica economica e fiscale, ogni paese all'interno della Comunità Europea è libero di prendere decisioni indipendenti inerenti al proprio sistema fiscale. La struttura che quest'ultimo decide di assumere può incidere sulla base imponibile degli altri paesi, rendendo molto probabilmente la soluzione all'interno dell'Unione Europea Pareto-inefficiente.³³

Applicando la teoria dei giochi al meccanismo della concorrenza fiscale, infatti, dove i giocatori corrispondono ai governi, le strategie corrispondono alle variabili fiscali e i pay-off corrispondono ai vantaggi che i paesi si procurano dalla concorrenza fiscale a discapito di altri paesi, la soluzione è data da un equilibrio di Nash. Nello specifico, essendo il gioco non cooperativo poiché i giocatori non stringono alcun patto vincolante tra di loro, date le aliquote fiscali adottate da ogni paese, nessun altro riuscirebbe ad ottenere un esito migliore poiché esso sceglierebbe un'aliquota fiscale differente da quella di equilibrio. Questa soluzione si dice essere, appunto, Pareto-inefficiente, in quanto esisterebbero delle soluzioni migliori senza andare a peggiorare la situazione degli altri giocatori.³⁴

Tuttavia, attraverso un coordinamento fiscale tra paesi è possibile eliminare questi effetti distorsivi e passare da un equilibrio di Nash di un gioco competitivo ad un gioco cooperativo, in cui i paesi in questione non sono in conflitto tra di loro sotto il punto di vista fiscale bensì hanno l'interesse

³³ Bagello, M. (2000), "L'Italia in Europa: Governance e politiche per lo sviluppo economico-sociale", CNR, <https://dipartimenti.unicatt.it/economia-finanza35novembre2000.pdf>

³⁴ ibidem

comune di migliorare il proprio pay-off. Per ottenere un risultato migliore è però necessario instaurare dei meccanismi di compensazione, i cosiddetti "side payments", in quanto alcuni paesi sarebbero svantaggiati rispetto ad altri e non avrebbero alcun incentivo a stringere accordi cooperativi. I paesi più piccoli in termini di popolazione e di dimensione, per esempio, caratterizzati anche dalla presenza di un basso livello di capitale, sarebbero i più motivati ad attirare nuova base imponibile proveniente dall' estero nel proprio territorio attraverso dei vantaggi fiscali. I paesi più grandi, al fine di far sì che quelli più piccoli aderiscano al coordinamento, devono attuare dei sistemi di compensazione nei loro confronti.³⁵

Con l'obiettivo di contenere e regolare la concorrenza fiscale dannosa, il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'UE, il 1º dicembre 1997, si sono riuniti in sede di Consiglio e hanno adottato una risoluzione su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese.

Il codice di condotta non è uno strumento giuridicamente vincolante, ma rappresenta un impegno politico degli Stati membri a riesaminare, modificare o abolire le misure fiscali in vigore che costituiscono una concorrenza fiscale dannosa e astenersi dall'introdurre di nuove in futuro.

Secondo tale codice, "vanno considerate potenzialmente dannose e pertanto coperte dal presente codice le misure fiscali che determinano un livello d'imposizione effettivo nettamente inferiore, ivi compresa l'imposizione di entità zero, ai livelli generalmente applicati nello Stato membro interessato".³⁶

Nello specifico, per valutare se tali misure siano effettivamente dannose o meno, vengono utilizzati cinque criteri:³⁷

- I. le misure difettano di trasparenza, compresi i casi in cui le agevolazioni sono concesse in base all'applicazione meno rigorosa di norme giuridiche in sede amministrativa, secondo una procedura che non è resa pubblica;
- II. prevedono agevolazioni esclusivamente per soggetti non residenti o soltanto con riguardo alle transazioni con i non residenti;

³⁵ L. Grazzini; A. Petretto, "Coordinamento e concorrenza fiscale nei processi di federalismo. Una rassegna teorica e alcune considerazioni sul caso italiano", 2004

³⁶ "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)",

<https://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/preparatory-bodies/code-conduct-group/#>

³⁷ Fondazione Luca Pacioli, "La lotta dell'OCSE alla concorrenza fiscale dannosa dopo il rapporto del 2001: lo stato dell'arte e i possibili sviluppi", Documento n. 4 del 28 gennaio 2002

- III. le agevolazioni concesse risultano per il resto completamente isolate dall'economia nazionale, di modo che non incidono sulla base imponibile nazionale;
- IV. accordano delle agevolazioni in assenza di un'attività economica effettiva o di un soggetto principale;
- V. comportano una reale deviazione della determinazione degli utili all'interno di un gruppo di imprese.

La commissione ha, in tale contesto, adottato un pacchetto di misure volte a contrastare la concorrenza fiscale dannosa, esse sono:³⁸

- I. il principio di "standstill" o dello "status quo", secondo cui gli Stati membri si impegnano a non introdurre nuove misure fiscali dannose;
- II. il principio del "rollback", secondo il quale gli Stati membri si impegnano a riesaminare la propria normativa in vigore, eliminando quelle misure che, secondo le definizioni del Codice, siano ritenute dannose.

2.3 I Rapporti dell'OCSE

Il dibattito sulla concorrenza fiscale dannosa originariamente non nasce in seno all'UE bensì in sede OCSE. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico è stata istituita a Parigi nel 1961 ed ha la funzione di supportare i Governi degli Stati membri nell'affrontare questioni politiche, economiche e sociali. L'OCSE comprende 34 Stati tra i quali, oltre alla maggior parte dei Paesi appartenenti all'UE, anche l'Australia, la Nuova Zelanda, il Messico, il Canada, la Korea, il Giappone, la Svizzera, l'Islanda, la Turchia, il Cile e gli Stati Uniti d'America. In particolare, l'Organizzazione veniva invitata, già nel Comunicato ministeriale del maggio 1996, a sviluppare misure per contrastare gli effetti distorsivi della concorrenza fiscale dannosa sugli investimenti e sulle decisioni finanziarie e le conseguenze che la stessa poteva avere sulle basi imponibili nazionali, formulando un Rapporto nel 1998. Tale invito è stato rinnovato dai paesi del G7: il comunicato dei Capi di Stato al Summit di Lione del 1996 indicava come la globalizzazione stesse creando nuove sfide nel campo della politica fiscale. Il comunicato, quindi, invitava l'OCSE a svolgere con urgenza il suo lavoro in

³⁸ Commissione CE., "Un pacchetto di misure volte a contrastare la concorrenza fiscale dannosa nell'Unione Europea", 5 giugno 1998

detto ambito, al fine di stabilire un approccio al problema, alla luce del quale i singoli paesi avrebbero potuto operare individualmente e collettivamente per limitare le dimensioni di tali pratiche. Ulteriormente, tali inviti furono rinnovati per tutto il 1997 in sede sia di OCSE, sia di G7.³⁹

Il Comitato degli Affari fiscali dell'OCSE creò, quindi, una "Sessione speciale per la concorrenza fiscale", che predispose il Rapporto finale sotto la presidenza congiunta della Francia e del Giappone e infine adottò il Rapporto il 20 gennaio 1998: "Harmful Tax Competition. An emerging global issue".⁴⁰

Tale rapporto costituisce il risultato dell'esplicita richiesta del Consiglio dell'OCSE del maggio 1996 di sviluppare misure volte a contrastare la concorrenza fiscale dannosa; la sua finalità, inoltre, è quella di sviluppare una maggiore comprensione di come i paradisi fiscali e i regimi fiscali di particolare favore, indicati come "pratiche fiscali dannose", influenzino l'allocazione delle attività finanziarie e di servizi, erodano le basi imponibili degli altri paesi, distorcano i commerci e i modelli d'investimento e minino l'equità, la neutralità e la generale accettazione sociale dei sistemi fiscali. Il Rapporto postula che la concorrenza fiscale dannosa diminuisca la ricchezza e il benessere globale e ponga in discussione la fiducia dei contribuenti nell'integrità dei sistemi fiscali.

In molti aspetti il Rapporto OCSE e il Codice di condotta stipulato dall'Unione Europea convergono, soprattutto nella definizione di misura fiscale dannosa: la dannosità non deriva tanto da un livello d'imposizione sensibilmente inferiore rispetto agli altri paesi, quanto dal fatto che esse siano destinate solo ai non residenti o siano completamente isolate dal contesto economico del paese.

A seguito della pubblicazione del Rapporto del 1998, i Ministri dei paesi partecipanti all'OCSE, nel dividerne le linee, invitarono l'organizzazione a proseguire nel suo lavoro. A tal fine l'OCSE creò il "Forum sulle Pratiche Fiscali Dannose".

Secondo le linee guida contenute nel Rapporto del 1998, le caratteristiche dannose dei regimi fiscali preferenziali dovevano essere rimosse entro cinque anni, ossia entro l'aprile 2003. Vi fu una limitata "grandfather clause" per i contribuenti che beneficiavano di tali regimi al 31 dicembre 2000: tali benefici dovevano essere eliminati al più tardi entro il 31 dicembre 2005. Il Rapporto del 1998 conteneva altresì una clausola di "standstill", in base alla quale gli Stati membri dell'OCSE si impegnavano a non introdurre nuove misure fiscali o ad estendere quelle esistenti, allorché queste

³⁹ Da pag. 23 a pag. 29 le informazioni sono prese da: Fondazione Luca Pacioli, "La lotta dell'OCSE alla concorrenza fiscale dannosa dopo il rapporto del 2001: lo stato dell'arte e i possibili sviluppi", Documento n. 4 del 28 gennaio 2002

⁴⁰ OCSE, "Harmful Tax Competition. An emerging global issue", Parigi, 1998

avessero carattere di pratiche fiscali dannose. L'oggetto del successivo Rapporto del 2000 ⁴¹ è costituito dal lavoro di identificazione dei regimi fiscali dannosi e dalla valutazione delle giurisdizioni alla luce dei criteri dei paradisi fiscali. Inoltre, in questo Rapporto l'OCSE si riservava di svolgere un'ulteriore selezione per identificare, nell'ambito dei regimi potenzialmente dannosi, quelli effettivamente dannosi e per assistere gli Stati membri nel modificarli adeguatamente.

I regimi potenzialmente dannosi identificati furono 47, ma essendo la lista costruita per categorie di attività, alcuni regimi vennero ripetuti ove consentissero agevolazioni in relazione a più attività e quindi diventarono 61 voci, come illustrato nella tabella di seguito.

Settore economico	Regimi potenzialmente dannosi	Attività
Assicurazioni	Australia	Offshore Banking Units
	Belgio	Co-ordination Centres
	Finlandia	Åland Captive Insurance Regime
	Italia	Trieste Financial Services and Insurance Centre (non operativo)
	Irlanda	International Financial Services Centre
	Portogallo	Madeira International Business Centre
	Lussemburgo	Provisions for Fluctuations in Re-Insurance Companies
	Svezia	Foreign Non-life Insurance Companies
Finanziamenti e Leasing	Belgio	Co-ordination Centres
	Ungheria	Venture Capital Companies
	Ungheria	Preferential Regime for Companies Operating Abroad
	Islanda	International Trading Companies
	Irlanda	International Financial Services Centre

⁴¹ OCSE, "Towards Global Tax Co-operation. Progress in Identifying and Eliminating Harmful Tax Practices", Parigi, 2000

	Irlanda	Shannon Airport Zone
	Italia	Trieste Financial Services and Insurance Centre (non operativo)
	Lussemburgo	Finance Branch
	Paesi bassi	Risk Reserves for International Group Financing
	Paesi bassi	Intra-group Finance Activities
	Paesi bassi	Finance Branch
	Spagna	Basque Country and Navarra Co-ordination Centres
	Svizzera	Administrative Companies
Fund Managers	Grecia	Grecia, Mutual Funds/Portfolio Investment Companies [Tassazione dei Fund Managers]
	Irlanda	International Financial Services Centre [Tassazione dei Fund Managers]
	Lussemburgo	Management companies [Tassazione delle società di gestione che amministrano un unico fondo comune (holding del 1929)]
	Portogallo	Madeira International Business Centre [Tassazione dei Fund Managers]
Banche	Australia	Offshore Banking Units
	Canada	International Banking Centres
	Irlanda	International Financial Services Centre
	Italia	Trieste Financial Services and Insurance Centre (non operativo)
	Corea	Offshore Activities of Foreign Exchange Banks
	Portogallo	External Branches in the Madeira International Business Centre
	Turchia	Istanbul Offshore Banking Regime
Regimi delle sedi centrali	Belgio	Co-ordination Centres
	Francia	Headquarters Centres
	Germania	Monitoring and Co-ordinating Offices
	Grecia	Offices of Foreign Companies

	Paesi Bassi	Cost-plus Ruling
	Portogallo	Madeira International Business Centre;
	Spagna	Basque Country and Navarra Co-ordination Centres
	Svizzera	Administrative Companies
	Svizzera	Service Companies
Regime dei centri di distribuzione	Belgio	Distribution Centres
	Francia	Logistics Centres
	Paesi Bassi	Cost-plus/Resale Minus Ruling
	Turchia	Turkish Free Zones
Regime dei centri di servizi	Belgio	Service Centres
	Paesi Bassi	Cost-plus Ruling
Settore marittimo	Canada	International Shipping
	Germania	International Shipping
	Grecia	Shipping Offices
	Grecia	Shipping Regime (Legge 27/75)
	Italia	International Shipping
	Paesi Bassi	International Shipping
	Norvegia	International Shipping
	Portogallo	International Shipping Register of Madeira
Altre attività	Belgio	Ruling on Informal Capital
	Belgio	Ruling on Foreign Sales Corporation Activities
	Canada	Non-resident Owned Investment Corporations
	Paesi Bassi	Ruling on Informal Capital
	Paesi Bassi	Ruling on Foreign Sales Corporation Activities

	Stati Uniti	Foreign Sales Corporations
--	-------------	----------------------------

Tabella 2.3.1 Elenco dei regimi individuati, suddivisi per settore economico (Fonte: Fondazione Luca Pacioli, “La lotta dell’OCSE alla concorrenza fiscale dannosa dopo il rapporto del 2001: lo stato dell’arte e i possibili sviluppi”, Documento n. 4 del 28 gennaio 2002)

Nel novembre 2000 l’OCSE pubblicò un “Memorandum of Understanding” con lo scopo di facilitare il dialogo con i 35 paesi non OCSE identificati, sulla base dei criteri del Rapporto del 1998, come paradisi fiscali. Il Memorandum indicava un quadro generale per le relazioni tra OCSE e paradisi fiscali, stabilendo i passi che questi ultimi dovevano compiere per esprimere pubblicamente il loro impegno alla trasparenza ed effettiva cooperazione. Sempre nello stesso mese l’OCSE decise di prendere parte a tre conferenze regionali al fine di facilitare il dialogo con le giurisdizioni off-shore; successivamente a questi incontri, altri tre paesi assunsero l’impegno a riformare il loro sistema fiscale. Nel suo sforzo di raccogliere il maggior numero di adesioni al Memorandum, l’OCSE promosse il dialogo con i paradisi fiscali, creando il “Nuovo Forum Fiscale Globale” in occasione di un incontro tenutosi alle Barbados nel gennaio 2001. In tale sede i paradisi fiscali raggiunsero alcuni risultati sul metodo della trattativa, nel senso che il dialogo e la reciproca comprensione devono essere il mezzo d’azione privilegiato, sebbene non necessariamente sui risultati del processo.

Fino a prima dell’inizio della “guerra contro il terrorismo”, i maggiori oppositori ai programmi dell’OCSE furono il movimento lobbistico americano e i politici destinatari delle loro pressioni, appartenenti a correnti del partito repubblicano. Gli USA, nel maggio 2001, chiarirono il loro sostegno allo scambio di informazioni per prevenire l’evasione fiscale, ma chiesero di modificare il progetto OCSE per evitare confusione sui temi dell’armonizzazione delle aliquote e dei sistemi fiscali. Nei mesi successivi l’OCSE si trovò a dover rispondere alla posizione americana, unitamente alla necessità di porre rimedio al fatto che, su 35 paesi identificati come paradisi fiscali, ben 31 non avevano ancora accettato l’idea di realizzare i principi dell’“equa fiscalità”, disegnati dalle maggiori economie mondiali. Tra il giugno e il luglio 2001, in seno all’OCSE emerse una nuova posizione, che consisteva di una mossa pratica e di una dichiarazione di principio: la prima consiste nel differimento del termine del 31 luglio 2001 all’aprile 2003, facendo così coincidere il termine assegnato ai paradisi fiscali con quello previsto per i paesi OCSE per smantellare le loro pratiche fiscali preferenziali dannose; conseguentemente, i membri dell’OCSE non avrebbero potuto più chiedere ai paradisi

fiscali di mettere ordine nei loro sistemi, senza aver contemporaneamente provveduto a mettere ordine a “casa propria”.

Il nuovo Rapporto del 2001⁴² riprende molti punti del dibattito illustrato in precedenza, ponendo in particolare l'accento sulla “bontà” di una sana concorrenza fiscale. Il Rapporto esordisce sottolineando i benèfici effetti delle riforme fiscali intervenute negli ultimi 15 anni, che hanno portato alla riduzione delle aliquote e all'ampliamento delle basi imponibili e che hanno visto come elemento propulsore l'ambiente economico più aperto e competitivo a livello mondiale e, in parte, le forze della concorrenza che hanno spinto i paesi a rendere i loro sistemi fiscali più competitivi e attraenti per gli investitori. In aggiunta alla riduzione delle aliquote fiscali, un ambiente competitivo può promuovere una maggiore efficienza nei programmi di spesa pubblica.

A seguito dell'incontro delle Barbados del gennaio 2001 fu istituito un gruppo di lavoro congiunto sotto la presidenza dell'Australia e delle Barbados, il cui compito fu di identificare un processo politico accettabile attraverso il quale l'impegno dei paradisi fiscali potesse essere assunto e di esaminare come continuare il dialogo iniziato nelle Barbados. Con la pubblicazione del Rapporto del 2000, altri cinque paesi incominciarono ad eliminare le loro pratiche fiscali dannose, portando ad 11 il numero di paesi impegnati nei confronti dell'OCSE.

Secondo il successivo “The OECD's Project on Harmful Tax Practise: the 2004 Progress Report”,⁴³ dei 47 regimi fiscali privilegiati identificati nel 2000, 18 furono aboliti o erano in fase di abolizione, 14 furono modificati in guisa da elidere le disposizioni dannose e 13 furono dichiarati potenzialmente non dannosi.

L'obiettivo finale dell'OCSE di promuovere un quadro generale entro il quale tutti i paesi, grandi e piccoli, ricchi e poveri, membri e non membri di questa organizzazione, potessero lavorare assieme per eliminare le pratiche fiscali dannose, favorendo la competizione fiscale, per favorire in ultima battuta la crescita economica e lo sviluppo su base mondiale, fu dichiarato raggiunto nell'ultimo Rapporto, denominato, “The OECD's Project on Harmful Tax Practices: 2006 update on progress in Member Countries”.⁴⁴

⁴² OCSE, “The OECD's Project on Harmful Tax Practices - The 2001 Progress Report”, 2001

⁴³ OCSE, “The OECD's Project on Harmful Tax Practices: the 2004 Progress Report”, 2004

⁴⁴ OCSE, “The OECD's Project on Harmful Tax Practices: 2006 update on progress in Member Countries”, 2006

2.4 Pratiche fiscali preferenziali

Con l'espressione "paradiso fiscale" si fa riferimento a Stati o territori autonomi nei quali il prelievo fiscale sui redditi è comparativamente assai ridotto o del tutto assente, consentendo quindi notevoli risparmi a quei soggetti, persone singole o imprese, che vi stabiliscono la residenza o la sede legale.

In genere si tratta di piccoli stati, per i quali i proventi delle attività correlate alla registrazione delle società e all'intermediazione finanziaria costituiscono una parte cospicua delle entrate. La concessione di regimi fiscali di favore risulta poco costosa in termini di gettito: a livello domestico le attività che ne beneficiano sono poco presenti, o mancano del tutto e attrarle dall'estero può produrre benèfici effetti in termini di crescita economica, nonché di gettito fiscale aggiuntivo.

Questo regime di tassazione, molto basso o nullo, solitamente è riservato anche ai non residenti, che riescono ad ottenere un regime fiscale simile a quello dei residenti, se non più vantaggioso, al fine di attrarre gli investimenti ed i risparmi di questi ultimi che possono così sfuggire all'imposizione fiscale del Paese nel quale risiedono.

Tra i paradisi fiscali sono inclusi anche centri finanziari meglio noti come "offshore", ossia Stati e territori che accolgono banche, compagnie di assicurazione e gestori di fondi, senza imporre alcuna regolamentazione fiscale.⁴⁵

Ancorché il concetto di "paradiso fiscale" non abbia un significato tecnico precisamente identificabile, è generalmente riconosciuto che debba essere fatta una distinzione tra paesi che sono in grado di finanziare la propria spesa pubblica in assenza di un'imposta sul reddito o, qualora vi sia, in presenza di aliquote puramente nominali e che promuovono la loro immagine internazionalmente come localizzazioni per i non residenti per evitare le imposte nel loro paese di residenza e paesi che dispongono di entrate tributarie considerevoli per imposte sul reddito, ma il cui sistema fiscale contiene norme agevolative che costituiscono concorrenza fiscale dannosa.

Nel primo caso, il paese non ha interesse nel cercare di frenare il ribasso dell'imposta sul reddito e contribuisce attivamente all'erosione del gettito dell'imposta sul reddito di altri paesi. Per tale ragione, questi paesi difficilmente sono disposti a cooperare nella lotta alla concorrenza fiscale dannosa. Nel secondo caso, al contrario, il paese è esso stesso esposto al rischio di una concorrenza fiscale dannosa da parte di altri paesi, che potrebbero mettere a repentaglio le proprie entrate

⁴⁵ FTA Online News, "I paradisi fiscali: Le caratteristiche e la mappa dell'OCSE", Milano, 03 Lug 2009, <https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/paradisi-fiscali.htm>

tributarie ed è quindi più probabile che consenta a partecipare ad azioni comuni di politica fiscale. A causa di tali differenze, il Rapporto del 1998 dell'OCSE⁴⁶ fa un'ulteriore distinzione tra "paradisi fiscali", giurisdizioni appartenenti alla prima categoria e tra giurisdizioni fiscali della seconda categoria, che sono considerate come paesi che hanno potenzialmente "regimi fiscali preferenziali dannosi".⁴⁷

I fattori chiave per l'identificazione dei "regimi fiscali preferenziali dannosi" sono:

- i. l'assenza di tassazione o la modesta imposizione effettiva del reddito;
- ii. l'isolamento del regime preferenziale dal mercato nazionale del paese, attraverso la previsione, esplicita o implicita, della sua applicabilità ai soli soggetti non residenti o il divieto per i soggetti che ne beneficiano di operare con soggetti ivi residenti (c.d. ring-fencing);
- iii. la mancanza di trasparenza; la mancanza di un effettivo scambio di informazioni con altri paesi.

I "paradisi fiscali", sono invece giurisdizioni in cui:

- I. vi è una tassazione nulla o puramente nominale, ma non effettiva;
- II. non vi è uno scambio effettivo di informazioni con altri paesi;
- III. vi è mancanza di trasparenza nelle disposizioni legislative ed amministrative;
- IV. non è richiesto, quale requisito per la concessione dei benefici fiscali, che l'attività svolta nel paese abbia carattere sostanziale.

Dopo aver identificato le caratteristiche della concorrenza fiscale dannosa posta in essere dai paradisi fiscali e dai regimi fiscali preferenziali dannosi, l'OCSE suggerisce una serie di misure per neutralizzare tale fenomeno.

Il Rapporto formula quindi 19 raccomandazioni ai paesi membri, da adottarsi in risposta alle pratiche di concorrenza fiscale dannosa, che possono essere suddivise in tre gruppi:⁴⁸

- il primo gruppo di raccomandazioni concerne la legislazione nazionale degli stessi, prendono le mosse da norme già esistenti nella legislazione fiscale di alcuni paesi, per suggerirne l'introduzione a chi non le abbia o il loro miglioramento, al fine di accrescere l'efficacia delle misure unilaterali contro la concorrenza fiscale dannosa.

⁴⁶ OCSE, "Harmful Tax Competition. An emerging global issue", Parigi, 1998

⁴⁷ Fondazione Luca Pacioli, "La lotta dell'OCSE alla concorrenza fiscale dannosa dopo il rapporto del 2001: lo stato dell'arte e i possibili sviluppi", Documento n. 4 del 28 gennaio 2002

⁴⁸ ibidem

- il secondo gruppo di raccomandazioni concerne le convenzioni contro la doppia imposizione, cercano di evitare che i benefici previsti dalle convenzioni contro la doppia imposizione non divengano, sia pure non intenzionalmente, strumenti per realizzare azioni di concorrenza fiscale dannosa o per rendere inefficaci norme interne di altri paesi finalizzate a combatterla e cercano di realizzare una migliore efficacia nello scambio di informazioni.
- il terzo gruppo di raccomandazioni è finalizzato ad intensificare la cooperazione internazionale in materia fiscale. Queste Raccomandazioni, che includono le linee guida, formulano nuovi percorsi attraverso i quali i paesi saranno in grado di agire collettivamente contro la concorrenza fiscale dannosa. L'OCSE rileva come le azioni su base individuale di singoli paesi, non coordinate, volte a combattere questo tipo di concorrenza, possono produrre più danni che benefici al paese considerato, a causa del rischio di migrazione di contribuenti verso altri paesi che non adottano simili misure. È quindi ribadita la necessità di un approccio globale.

Websoft e fisco

3.1 La stabile organizzazione

Il concetto di stabile organizzazione è utilizzato per legare la Casa Madre, ovvero la residenza della sede d'affari nello Stato di origine, ad attività commerciali che rappresentano importanti fonti di reddito, svolte presso uno Stato estero. Si identifica come Paese di origine lo stato in cui l'impresa ha la residenza e come Paese fonte lo stato estero in cui la stabile organizzazione è situata.

Nel caso in cui vi sia l'istituto di diritto tributario della stabile organizzazione l'impresa è chiamata a pagare le tasse nel Paese da cui proviene il reddito, al contrario la tassazione fa riferimento al solo Paese di origine. È per mezzo della stabile organizzazione che l'imprenditore non residente assume una presenza fiscale significativamente qualificata, sostanziale e permanente, in grado di equipararlo operativamente alle imprese residenti.⁴⁹

Tale normativa è stata regolamentata dal Modello OCSE di Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni⁵⁰, che costituisce la base centrale in merito alla stipula di questi accordi.

L'art. 5 dell'OCSE con il termine di stabile organizzazione intende "un luogo fisso in cui l'impresa esercita in parte o in tutto la propria attività". Gli elementi caratteristici sono, dunque, la presenza di una installazione fissa in senso tecnico (locali, materiali, attrezzature) e lo svolgimento, per mezzo di tale struttura, di una attività economica.⁵¹

La stabile organizzazione non è un soggetto giuridico a sé stante, ma rappresenta un soggetto non residente, a cui viene riconosciuta la propria autonomia funzionale, gestionale ed organizzativa; è una nozione che ha una valenza esclusivamente fiscale, rappresenta infatti un soggetto rilevante, tanto da possedere un proprio numero identificativo estero e un soggetto autonomo, a cui vengono imputati costi e ricavi.⁵²

⁴⁹ P. Consiglio - A. Nuzzolo, "La nozione di stabile organizzazione nel nuovo Tuir: analogie e differenze con il modello OCSE e con le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia", in Fisco, 2004

⁵⁰ OCSE, "Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni", 21 novembre 2017

⁵¹ ibidem

⁵² Mariarosaria Caporale, "La stabile organizzazione – aspetti civilistici, fiscali e contabili", 26 giugno 2019, <http://www.mrcaporale.it/dir/index.php/2019/06/26/la-stabile-organizzazione-aspetti-civilistici-fiscali-e-contabili/>

Ogni Stato è libero di avere definizioni diverse rispetto alla nozione di stabile organizzazione purché l'attività svolta da quest'ultima sia fonte di reddito. Particolari fattispecie che danno luogo a tale istituzione sono sedi di direzioni, di succursali, uffici, officine, laboratori, miniere, cave o altri luoghi di montaggio, quali ad esempio i cantieri. Inoltre, si è in presenza di una stabile organizzazione anche quando, pur mancando l'installazione fissa, l'imprenditore straniero si serve di persone che svolgono mansioni al posto suo, disponendo dell'autorità legale di poter firmare contratti in nome e per conto dell'impresa.⁵³

Il Modello OCSE applicato in un contesto economico sempre più smaterializzato e digitalizzato è diventato inadatto. Il concetto di stabile organizzazione così come viene definito non è in grado di garantire una ripartizione del potere impositivo tra le diverse autorità fiscali.

Per questi motivi le organizzazioni internazionali continuano a modificare e correggere il Modello OCSE, in modo da consentire sia lo sfruttamento dei vantaggi di un'economia all'avanguardia ormai in ripida ascesa, sia di garantire una suddivisione equa del gettito.⁵⁴

3.2 Elusione vs evasione fiscale

I termini elusione ed evasione fiscale sono spesso utilizzati erroneamente come sinonimi.

Con il termine evasione si intende la violazione delle norme tributarie al fine di contrastare il prelievo fiscale. È una pratica illegale volontaria che può comportare sanzioni penali e amministrative, quantificabili in funzione dell'ammontare di imposte non pagate dal contribuente allo Stato.⁵⁵

È possibile suddividere le varie tipologie di evasione fiscale in:⁵⁶

- Evasione da nero: il contribuente non dichiara all'Agenzia delle entrate i redditi che ha prodotto; un altro caso può riguardare l'occultamento di operazioni di vendita la cui registrazione è obbligatoria, si parla di omessa fatturazione o anche "sotto-fatturazione".

⁵³ SMAF Associates, "Stabile organizzazione secondo modelli internazionali di tipo convenzionale", <https://www.smaf-legal.com/ITA/OCSEHOL1.htm>

⁵⁴ Dalila Di Mascolo, "La Stabile Organizzazione nell'era della Digital Economy e della Web Tax", 2018

⁵⁵ Aldo Innamorato, "L'elusione fiscale o abuso del diritto", 22 ottobre 2020, <https://www.diritto.it/elusione-fiscale-o-abuso-del-diritto/>

⁵⁶ ibidem

- Evasione interpretativa: il contribuente interpreta in maniera erronea una norma tributaria.
- Evasione da riscossione: in tal caso il contribuente dichiara all’Agenzia delle entrate il suo reddito, rendendo di fatto dovuto il pagamento delle tasse e, nonostante ciò, il contribuente non effettua il versamento dei tributi. Tale fenomeno si verifica nella maggior parte dei casi nelle imprese di piccole dimensioni, le quali si finanziano con l’omesso versamento.

L’ elusione fiscale non rappresenta una vera e propria violazione della normativa tributaria, ma pratiche e comportamenti legali volti ad aggirarla per pagare meno tasse. Nonostante anche questa rappresenti un comportamento scorretto per non pagare quanto dovuto sulla base della propria disponibilità economica, per l’elusione non sono previste sanzioni penali, ma solamente amministrative.⁵⁷

L’ elusione fiscale rappresenta un vero e proprio abuso del diritto, concetti che sono stati di fatto uniti in seguito alla legge n. 212/2000, dello Statuto del contribuente⁵⁸. La definizione è riportata dalla normativa di riferimento, al comma 1 dell’articolo 10 bis:

“configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”.⁵⁹

Un esempio di elusione fiscale è rappresentato dallo spostamento dei profitti in paesi in cui la tassazione è inferiore e agevolata. I paradisi fiscali, infatti, consentono lo sfruttamento di diverse tecniche elusive per risparmiare sul pagamento delle imposte, come l’abuso della segretezza sulla struttura effettiva delle operazioni o concludendo contratti infragruppo per spostare gli utili tassabili. Il risparmio di imposta emerge nel momento in cui è possibile attribuire un’attività a un’entità presente in questi paesi o alternativamente assegnando questa attività al paradiso fiscale in modo fittizio.⁶⁰

⁵⁷ Aldo Innamorato, “L’elusione fiscale o abuso del diritto”, 22 ottobre 2020, <https://www.diritto.it/elusione-fiscale-o-abuso-del-diritto/>

⁵⁸ Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000)

⁵⁹ ibidem, comma 1, art. 10 bis

⁶⁰ Parlamento Europeo, “Che differenza fra evasione ed elusione fiscale? Vademecum sui termini della fiscalità”, 1° giugno 2015, <http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20150529STO61068/che-differenza-fraevasione-ed-elusione-fiscale-vademecum-sulla-fiscalita>

3.3 Il cambiamento tecnologico e l'avvento della Digital economy

Negli ultimi trent'anni il rapporto tra produzione e consumo è stato ridefinito grazie allo sviluppo delle Information and Communication Technology (ICT), il quale ha aiutato il verificarsi di diversi cambiamenti radicali a livello mondiale. La forza di tale rapporto, a partire già dalla metà degli anni Ottanta, è stata quella della modularità, ossia la flessibilità incorporata nei prodotti, visti come dei beni assemblati con componenti semi-indipendenti e collegati attraverso modalità standard. Tali prodotti sono stati in grado di soddisfare il desiderio sempre più crescente del consumatore di differenziazione e personalizzazione attraverso i servizi. Queste tecnologie, inoltre, hanno permesso una notevole riduzione dei costi e un miglioramento evidente delle performance produttive. Tali fattori, uniti alla velocità di evoluzione delle ICT, hanno portato ad un'adozione a livello mondiale.⁶¹

Questo cambiamento all'interno del panorama sociale ed economico è stato in grado di dare vita ad un vero e proprio nuovo settore, denominato Digital economy, ovvero un ambito basato sulle tecnologie informatiche digitali a livello di hardware, software, applicazioni e telecomunicazioni come integrazione e miglioramento di processi già esistenti, ma anche come input per la creazione di attività di business completamente nuove.⁶²

L'economia digitale ha permesso di superare il collegamento tangibile con il territorio in cui viene creato valore e di raggiungere con facilità gli Stati esteri utilizzando la tecnologia.

La Digital economy non coincide, però, con l'Internet economy, in quanto si riferiscono ad ambiti leggermente diversi. L'Internet economy rappresenta una branca della Digital economy, la quale ha un raggio molto più ampio dell'utilizzo della Rete. L'economia digitale, infatti, non si basa solo sull'utilizzo di tecnologie avanzate, ma rappresenta un insieme di relazioni e processi resi possibili grazie all'uso della tecnologia stessa. Ne sono un esempio lo smart working, dove le persone, gli spazi e gli oggetti sono collegati ai progetti di business aziendale, rendendo virtuale lo spazio di lavoro e i servizi di delivery, ovvero tutti quei servizi e tecnologie studiati per incentivare e incrementare il consumo di cibi e bevande al di fuori del bar o del ristorante.⁶³

⁶¹ Francesco Marchetti, "L'elusione fiscale nell'economia del web", 2018

⁶² VALENTE, P., 2015. Economia digitale e commercio elettronico. 1° ed. Assago: IPSOA

⁶³ Aldo Agostinelli, "Cos'è la digital economy e a che punto siamo in Italia", 2 luglio, 2021

L'OCSE, per aiutare l'identificazione di quelle economie che rientrano nel mondo della Digital economy, nel 2015 ha stilato una lista di caratteristiche comuni alla maggior parte di imprese che operano in questo particolare ambito⁶⁴:

- la dematerializzazione dei beni, i cosiddetti intangibili, ovvero i beni scambiati non sono più beni fisici, ma digitali;
- la dematerializzazione delle attività, cioè la minore necessità di personale locale per svolgere determinate funzioni e la flessibilità, in molti casi, di scegliere dove allocare i server e le altre risorse;
- l'utilizzo intensivo dei big data, raccolti durante l'utilizzo della tecnologia da parte degli utenti e grazie ai quali il bene offerto viene continuamente migliorato e personalizzato;
- il ricorso a multi-sided business models, ovvero un mercato in cui la piattaforma fa da intermediario tra due diversi gruppi le cui decisioni possono influenzare in maniera positiva o negativa gli altri users;
- la presenza di effetti di rete, i quali concorrono alla creazione di valore grazie alla partecipazione degli utenti, all'integrazione e alle sinergie tra gli stessi;
- la tendenza a creare oligopoli o monopoli grazie allo sfruttamento degli effetti di rete. In molti casi i concorrenti non hanno la possibilità di conquistare la propria quota di mercato in quanto l'avversario che riveste una posizione dominante agisce rapidamente sfruttando il network;
- la volatilità del mercato, dovuta all'assenza di barriere all'ingresso e alla rapida evoluzione della tecnologia.

L'avvento della Digital economy ha rappresentato un problema dal punto di vista fiscale. Le regole che definiscono tale materia non combaciano con l'esigenza di regolamentare un'economia nuova e in forte espansione.

La tassazione nel Paese fonte, ovvero nell'area geografica dove i profitti vengono originati, risulta essere essenziale quando si parla di economia tradizionale, dove è possibile limitare i confini territoriali entro i quali uno Stato può esercitare i propri poteri impositivi, mentre in un commercio virtuale non ha valenza in quanto le multinazionali sono in grado di conquistare quote di mercato estere senza ivi situare una sede fissa di affari.

⁶⁴ OCSE, "Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy", 2015

Le multinazionali del digitale riescono a creare “stateless income”, ovvero redditi che non sono riconducibili né al Paese di residenza dell’impresa, né al mercato in cui questa cede i propri beni e servizi. Il loro commercio si basa su beni immateriali che sono difficili da valorizzare e sono facilmente trasferibili da un Paese a un altro. Questo genera un duplice problema per le autorità fiscali: la difficoltà di determinare il quantum da tassare e di capire qual è il Paese cui spetta l’esercizio del potere impositivo.⁶⁵

I criteri di tassazione internazionale cambiano da territorio a territorio e questa pluralità di ordinamenti giuridici non sono in grado di assoggettare correttamente a tassazione i profitti derivanti da operazioni transfrontaliere. Ne derivano pratiche elusive come il cosiddetto Profit Shifting, cioè lo spostamento dei redditi da Paesi a tassazione medio-alta, verso Paesi con un regime fiscale preferenziale, sottraendo in questo modo gettito alle Amministrazioni fiscali. Ciò ha consentito ai grandi colossi del web di ridurre drasticamente la pressione fiscale sui propri profitti. A seguito di queste considerazioni le Amministrazioni fiscali hanno appurato l’esigenza di introdurre sistemi di tassazione per attività transazionali che consentano una stima adeguata delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale.⁶⁶

3.4 L’ottimizzazione fiscale

Le WebSoft hanno attuato negli anni delle pratiche volte ad ottimizzare il carico fiscale sfruttando le opportunità concesse dalla normativa fiscale.

I colossi del web trovano più convenienza nel pagare milioni in transazioni verso paesi a fiscalità agevolata piuttosto che fatturare dove hanno la sede operativa. Ne sono un esempio Google che nel 2017 ha speso 306 milioni in transazioni, Apple che nel 2015 ne ha spesi 318 milioni, Amazon e Facebook con 100 milioni rispettivamente nel 2017 e nel 2018.⁶⁷

Ne risulta che nel periodo 2015-2019 circa la metà dell’utile ante imposte dei giganti del WebSoft è tassato in Paesi a fiscalità agevolata, con conseguente risparmio fiscale cumulato di oltre €46 mld.

⁶⁵ Anna Ilaria D’Ambrosio, “Le sfide della digital economy: la road map dell’OCSE”, 21 luglio 2020

⁶⁶ G. Palumbo, “Prospettive di una nuova tassazione dell’economia digitale”, in “il fisco” n. 44 /2017

⁶⁷ ANSA, “Giganti del web nani fiscali, in Italia solo 64 milioni di tasse”, 27 novembre 2019, https://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/internet_social/2019/11/27/giganti-web-schivano-74-mld-tasse_4580c5a5-bb21-4eeb-9f1a-03e087da4526.html

Si distinguono Microsoft, Alphabet e Facebook per aver risparmiato in questo periodo rispettivamente €14,2 mld, €11,6 mld e €7,5 mld, come mostrato dalla Figura 3.4.1.

Multinazionale WebSoft	Paese estero a fiscalità agevolata*	Beneficio fiscale** 2015-19
		(€ mld)
Microsoft (US)	Irlanda, Singapore, Porto Rico	14,2
Alphabet (US)	Irlanda	11,6
Facebook (US)	Irlanda, Singapore	7,5
Tencent (CN)	Hong Kong, Isole Cayman, Isole Vergini Britanniche	6,7
Oracle (US)	Irlanda	4,6
Altre società WebSoft il cui beneficio fiscale è stato inferiore a 1€ mld nel 2015-19		
Totale		46,3

Figura 3.4.1 Effetti della tassazione in Paesi a fiscalità agevolata (Fonte: Area Studi Mediobanca, “La resilienza dei giganti del WebSoft alla pandemia”, Milano, 14 ottobre 2020)

Molti Stati, per riuscire a far rientrare nel Paese d’origine capitali esteri, hanno iniziato ad attuare riforme volte ad agevolare fiscalmente le aziende più innovative.

Negli Stati Uniti il 22 dicembre 2017 è stata approvata la riforma fiscale “Tax Cuts and Jobs Act”⁶⁸, che prevede un taglio alle imposte per circa 1.500 miliardi di dollari, di cui hanno beneficiato in primo luogo le corporate statunitensi. I punti salienti di tale riforma sono stati:⁶⁹

- Dal 1° gennaio 2018 riduzione dell’aliquota societaria dal 35% al 21%;
- Passaggio da un sistema fiscale su base mondiale a uno su base nazionale con utili tassati dove vengono generati e ad un’imposta una tantum sul rimpatrio di utili generati e accumulati all’estero, prima del 2018, da società americane (aliquota del 15,5% sulla liquidità e dell’8% sugli assets non liquidi);
- Deducibilità immediata delle spese di investimento limitatamente ai prossimi cinque anni (entro fine 2022).

⁶⁸ Donald Trump, “Tax Cut and Jobs Act”, Stati Uniti, 2017

⁶⁹ Area Studi Mediobanca, “I giganti del WebSoft”, Milano, 27 novembre 2019

Imposte aggregate 2018 (€ mld)




Figura 3.4.2 Il carico fiscale aggregato nel 2018 (valori assoluti) (Fonte: Area Studi Mediobanca, “I giganti del WebSoft”, Milano, 27 novembre 2019)

Come si evince dalla Figura 3.4.2 le imposte aggregate del 2018 hanno subito una riduzione di 5 miliardi per l’impatto della tassazione in Paesi a fiscalità agevolata, pari al 4,0% dell’utile ante-imposte, una riduzione di 1,3 miliardi pari all’1% , grazie alla riforma fiscale americana e 6,3 miliardi per i crediti fiscali relativi all’attività di ricerca.

Tali agevolazioni hanno fatto sì che nel 2018 l’aliquota media delle Websoft risultasse del 14,1%, percentuale inferiore rispetto a quella ufficiale di 22,5% come è illustrato nella Figura 3.4.3.

Imposte aggregate 2018 (in % dell’utile ante imposte)




Figura 3.4.3 Il carico fiscale aggregato nel 2018 (% dell’utile ante imposte) (Fonte: Area Studi Mediobanca, “I giganti del WebSoft”, Milano, 27 novembre 2019)

Nella Repubblica popolare cinese, invece, è prevista, per tutte le imprese con sede in Cina comprese quelle a capitale straniero, un'aliquota del 25%. Per agevolare, però, le imprese più innovative e tecnologiche questa percentuale è stata oggetto di modifiche sia nel 2018 che nel 2019, portando l'aliquota al 15%. Per le imprese di software è stata prevista un'esenzione fiscale per due anni a partire dal primo anno solare redditizio e una riduzione del 50% dell'aliquota fiscale ordinaria per i tre anni successivi. Alle società di software ritenute importanti per gli interessi della nazione è stata concessa inoltre un'aliquota fiscale del 10%.⁷⁰

3.4.1 Focus sull'Italia

In Italia questi giganti del WebSoft hanno controllate ubicate in gran parte nelle province lombarde di Milano e Monza – Brianza, tre di esse hanno sede a Roma (Booking.com (Italia) s.r.l., Frezza.net s.r.l. e HomeAway Italia s.r.l.), due nella provincia di Biella (Bonprix s.r.l. e Getaline s.r.l.), una a Torino (ADP Software Solutions Italia s.r.l.) e una a Genova (Plat.One Lab s.r.l.).⁷¹

Nel 2019 il fatturato delle Websoft in Italia ha raggiunto i €3,3 mld, dando lavoro a oltre 11 mila persone, in larga parte assunti da Amazon. L'aggregato delle controllate italiane ha, però, un peso minimo se confrontato al totale mondiale WebSoft : lo 0,3% del fatturato totale WebSoft e lo 0,5% del totale dei lavoratori WebSoft. Le filiali italiane dei colossi del web e del software hanno versato al fisco italiano quasi €70* mln nel 2019, per un tax rate effettivo del 32,1%: Amazon ha pagato 84 milioni, Microsoft 16,5 milioni, Google 5,7 milioni, Oracle 2,9 milioni, Facebook 2,3 milioni, Uber 213 mila euro.

In Italia è stato stimato che nello stesso periodo, a causa del convogliamento dell'utile nei paradisi fiscali attraverso il sistema di cash pooling, rimane solo il 14,0% della liquidità totale, contro l'84,7% che va a confluire in paesi a fiscalità agevolata. Il cash pooling rappresenta la possibilità per un gruppo societario di poter gestire in maniera centralizzata la cassa.⁷²

⁷⁰ Area Studi Mediobanca, "La resilienza dei giganti del WebSoft alla pandemia", Milano, 14 ottobre 2020

⁷¹ ibidem

⁷² Area Studi Mediobanca, "I giganti del WebSoft", Milano, 27 novembre 2019

3.5 Il caso Google

La Commissione Europea, nel 2016, ha posto sotto indagine il colosso del web, Google, con l'accusa di elusione delle imposte europee grazie alla creazione di un sofisticato castello societario. È emerso che Google nello stesso anno avrebbe trasferito ricavi per un totale di 16 miliardi di euro alle Bermuda, risparmiando oltre 3 miliardi di tasse che avrebbe dovuto versare allo Stato di riferimento.⁷³

La tecnica utilizzata per ottenere questo risultato è chiamata "Double Irish with a Dutch sandwich".

Questa pratica si basa sul fatto che la società madre ha la possibilità di creare delle imprese collegate aventi sedi in Paesi con regimi a fiscalità agevolata, le quali attraverso il pagamento di una somma, definita royalties, hanno il diritto di poter sfruttare la proprietà intellettuale della Casa Madre. Le royalties permettono di poter spostare i profitti da uno Stato all'altro, con prezzi di trasferimento costruiti artificialmente, determinando un risparmio d'imposta.⁷⁴

La "Double Irish with a Dutch sandwich" vede coinvolti quattro attori⁷⁵:

- La casa madre Google con sede nel Delaware, U.S.A;
- Google Ireland Limited, prima filiale irlandese con sede a Dublino;
- Google Ireland Holdings, seconda filiale irlandese;
- Google Netherlands Holdings, filiale olandese.

L'Irlanda presenta un'aliquota media pari al 12,5%, di gran lunga inferiore rispetto al 24% a cui ammonta in Italia e concede diversi benefici per quanto riguarda le società controllate. Il sistema tributario irlandese, infatti, prevede che se una società con sede in Irlanda è controllata da una società avente sede in un altro Paese, i profitti derivanti da questa gestione saranno tassati nello Stato di gestione.⁷⁶

⁷³ Claudio Zocco, "16 miliardi dall'Irlanda alle Bermuda: ecco come Google ha risparmiato miliardi di dollari in tasse", 3 gennaio 2018,

<https://www.dday.it/redazione/25291/16-miliardi-dallirlanda-alle-bermuda-ecco-come-google-ha-risparmiato-miliardi-di-dollari-in-tasse>

⁷⁴ "Double Irish with Dutch Sandwich con paradiso fiscale annesso", 27 febbraio 2020,

<https://www.paradisi-fiscali.org/2020/02/27/double-irish-with-dutch-sandwich-con-paradiso-fiscale-annesso/>

⁷⁵ Emiliano Capecchi, "Double Irish with Dutch Sandwich", 4 gennaio 2018,

<https://startingfinance.com/approfondimenti/double-irish-with-dutch-sandwich/>

⁷⁶ CIPOLLINA, S., "I redditi "nomadi" delle società multinazionali nell'economia globalizzata", 2014, in Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, fasc.1, 2014. Milano: Giuffè

Google Ireland Limited è una vera e propria unità operativa, la quale paga imposte sui dipendenti e sulla struttura alle autorità irlandesi. Questa è però controllata dalla filiale olandese, Google Netherlands Holdings, che a sua volta dipende dalla seconda filiale irlandese, Google Ireland Holdings, la quale possiede i diritti ad utilizzare al di fuori del suolo americano le proprietà intellettuali e tecnologiche su cui la compagnia ha fondato il proprio successo. Quest'ultima risiede sul suolo irlandese, ma è gestita da una società avente sede alle Bermuda, noto paradiso fiscale la cui aliquota di tassazione sui redditi di impresa è nulla. I profitti generati dalla filiale irlandese vengono quindi sottoposti al regime fiscale dell'isola oceanica.⁷⁷

Un'altra tecnica meno nota, utilizzata da Google, oltre che da Apple e Facebook, è la cosiddetta "Delaware Loophole", ossia la volontà delle grandi web company di stabilire la propria residenza fiscale nel piccolo Stato della East Coast. Il Delaware, infatti, non prevede alcuna tassazione sui profitti che derivano dalla vendita di beni intangibili. Alla fine dell'anno fiscale 2014, il numero di nuove società registrate in Delaware è cresciuto di 16.140 unità rispetto all'anno precedente, portando la cifra totale di società domiciliate nel territorio a più di 1.114.000.⁷⁸

Anche in Italia la guardia di finanza di Milano ha condotto un'indagine su Google, appurando che fra il 2002 e il 2006 la società italiana di questa azienda ha registrato reddito non dichiarato per 240 milioni e Iva non pagata per oltre 96 milioni. Tale controversia è stata risolta grazie ad un accordo che prevedeva il pagamento di una somma pari a 306 milioni di euro da parte di Google, della quale 303 milioni attribuibili a Google Italy e 3 milioni a Google Ireland.⁷⁹

Dal 1° gennaio 2020 il triangolo tra Irlanda, Olanda e Bermuda per spostare i profitti e pagare così meno tasse, risulta essere una pratica vietata dalle norme internazionali. L'Irlanda, a seguito della pressione della Commissione europea e dell'Ocse, ha limitato la possibilità di residenze fiscali estere ai soli Paesi con cui abbia firmato un patto di doppia tassazione.

⁷⁷ Emiliano Capecchi, "Double Irish with Dutch Sandwich", 4 gennaio 2018, <https://startingfinance.com/approfondimenti/double-irish-with-dutch-salldwich/>

⁷⁸ Angelo Mincuzzi, "Benvenuti nel Delaware, l'Eldorado delle società-fantasma", Il Sole 24 ore, 15 maggio 2016, [Benvenuti nel Delaware, l'Eldorado delle società-fantasma - Il Sole 24 ORE](https://www.ilssole24ore.com/art/benvenuti-nel-delaware-l-eldorado-delle-societa-fantasma-il-sole-24-ore)

⁷⁹ Angelo Mincuzzi, "Google fa pace (dopo un anno) con il Fisco italiano: pagherà 306 milioni di euro", Il Sole 24 ore, 4 maggio 2017, <https://www.ilssole24ore.com/art/google-fa-pace-dopo-anno-il-fisco-italiano-paghera-306-milioni-euro-AEjqONCB>

Inoltre, gli Stati Uniti, con il “Tax Cuts and Jobs Act” approvato nel 2017 hanno agevolato il rientro negli States della cassa delle multinazionali. Alphabet, infatti, ha deciso di riportare nella Casa Madre la licenza per la proprietà intellettuale che aveva affidato alla sua controllata caraibico-irlandese.⁸⁰

3.6 Il caso Amazon

Amazon, la più grande Internet company al mondo, è stato oggetto di un’inchiesta per elusione fiscale da parte della Commissione parlamentare dei Conti pubblici inglesi. Per riuscire a risparmiare milioni di euro di imposte, Amazon aprì, tra il 2005-2006, una nuova sede in Lussemburgo, Paese noto per avere una normativa fiscale agevolata, a cui sono state attribuite tutte le vendite delle altre società controllate dell’Europa, le quali non costituiscono una stabile organizzazione in quanto svolgono mere attività preparatorie ed ausiliarie. Il metodo utilizzato dal colosso delle vendite online è stato quello di assoggettare al fisco inglese le sole operazioni di spedizione, mentre le vendite derivanti dal sito inglese, amazon.co.uk, facevano riferimento alla sede lussemburghese, Amazon EU Sarl, che del sito inglese è proprietaria. La succursale lussemburghese nel 2010 ha ottenuto un fatturato pari a 7,5 miliardi di euro impiegando solo 134 addetti, d’altro canto la controllata inglese ha realizzato ricavi pari a 150 milioni di sterline con un organico di 2200 dipendenti. Tali azioni non violano le norme previste dall’UE, in quanto a seguito di operazioni di ottimizzazione fiscale volte ad assorbire la quasi totalità del fatturato delle controllate, come per esempio il pagamento di royalties alla sede in Lussemburgo per l’utilizzo delle tecnologie, Amazon paga il dovuto al fisco inglese.⁸¹

Nel 2014 questa azienda è stata ancora oggetto di un’indagine dell’Unione Europea, che vedeva le condizioni di ruling concesse dal Lussemburgo come aiuti di Stato discriminatori nei confronti delle altre società. L'articolo 107 TFUE prevede un divieto generale di concedere aiuti di Stato, al fine di evitare che venga alterata la concorrenza nel mercato interno.⁸²

Bruxelles sospetta che il Lussemburgo abbia concordato con Amazon dei prezzi di trasferimento tra le filiali lussemburghesi e la casa madre inferiori ai valori di mercato.

⁸⁰ Pietro Saccò, “Fisco. Google cambia sistema sulle tasse nell’Ue”, 2 gennaio 2020, <https://www.avvenire.it/economia/pagine/google-fisco-ue>

⁸¹ Gianni Rusconi, “Ecco come Amazon elude il fisco inglese. Il «trucco»? Le controllate pagano royalty sui brevetti e oneri di vendita alla filiale lussemburghese”, Il Sole 24 ore, 12 dicembre 2012, <https://st.ilssole24ore.com/art/tecnologie/2012-12-12/ecco-come-amazon-elude-125247.shtml?uuid=AbmuxLBH>

⁸² UE, “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”, articolo 107

Questi prezzi rappresentano l'ammontare che le diverse filiali devono pagare per poter usufruire della proprietà intellettuale.⁸³

Anche in Italia è stata condotta un'indagine da parte della Guardia di Finanza milanese in cui Amazon è accusata di aver evaso tasse per un totale di 130 milioni di euro di Ires dal 2009 al 2014.⁸⁴

Alla luce dei dati emersi da queste inchieste, nel 2015 l'OCSE stabilì che per un soggetto che realizza e-commerce il magazzino non rappresenta un'attività ausiliaria, ma bensì una stabile organizzazione. Questa nuova normativa unita al cambiamento di rotta di Amazon che, anticipando l'OCSE, decise di aprire in tutta Europa delle stabili organizzazioni per gestire direttamente il business negli specifici mercati, ha aumentato le entrate fiscali negli Stati.⁸⁵

Il 12 maggio 2020 la sentenza del Tribunale dell'UE, con sede in Lussemburgo, ha stabilito che il Lussemburgo non ha concesso nessuna indebita riduzione dell'onere fiscale ad Amazon, sostenendo che la Commissione Europea non avesse portato sufficienti prove a supporto del contrario.

Tale verdetto risulta essere in contrapposizione con un'altra decisione pubblicata nello stesso giorno, pochi minuti prima di quella relativa ad Amazon, in cui invece il Tribunale si è schierato a favore della Commissione in una vicenda simile, che vedeva come attori coinvolti sempre il Lussemburgo e la compagnia energetica francese Engie. Questi risultati altalenanti fanno emergere sempre di più la necessità di trovare un accordo globale sulla tassazione delle multinazionali.⁸⁶

⁸³“La Commissione Ue: Amazon ha beneficiato di aiuti di Stato in Lussemburgo”, Il Sole 24 ore, 16 gennaio 2015, <https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-01-16/la-commissione-ue-amazon-ha-beneficiato-aiuti-stato-lussemburgo-165109.shtml?uuid=ABJtdCfC&fromSearch=>

⁸⁴ Angelo Mincuzzi, “Inchiesta su Amazon: avrebbe evaso imposte per 130 milioni di euro”, Il Sole 24 ore, 28 aprile 2017, <https://www.ilsole24ore.com/art/inchiesta-amazon-avrebbe-evaso-imposte-130-milioni-euro-AEicQPDB>

⁸⁵ Benedetto Santacroce, “Amazon cambia rotta: pagherà più tasse in Europa. Ecco come”, Il Sole 24 ore, 26 maggio 2015, <https://st.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2015-05-26/fisco-amazon-cambia-sua-strategia-europa-ecco-come-e-perche-065408.shtml?uuid=ABLx7fmD>

⁸⁶ Daniele Lettig, “Amazon, la corte Ue annulla la decisione della Commissione: dal Lussemburgo nessun aiuto di stato”, Corriere della Sera, 12 maggio 2021, <https://euractiv.it/section/concorrenza/news/amazon-corte-ue-lussemburgo-no-aiuti-stato/>

3.7 IL caso Apple

La multinazionale statunitense Apple è stata la prima Big Tech a trovarsi sotto il mirino della Commissione europea per elusione fiscale. Apple ha sede in California, ma come altre multinazionali dell'hi-tech, ha aperto varie filiali in altri Stati che contano il 70% degli utili.

Le pratiche utilizzate da Apple per eludere il fisco si basano sullo schema "Double Irish with a Dutch sandwich" e sfruttano le stesse lacune dei vari regimi fiscali descritte in precedenza: le royalties sui brevetti vengono trasferite dagli Stati Uniti a una filiale con sede in Irlanda, in cui l'aliquota è al 12,5%; in seguito, grazie ad un'altra filiale con sede a Dublino, può trasferire parte dei profitti anche in paradisi fiscali. I trasferimenti in denaro, inoltre, passano nei Paesi Bassi prima di raggiungere altre nazioni, in modo da abbassare ulteriormente la tassazione una volta usciti dall'Irlanda. Nel 2012 il colosso hi-tech ha pagato 8,3 miliardi di dollari in tasse nel mondo gestendo un tesoretto di 110 miliardi.⁸⁷

La Commissione ha stabilito una multa pari a 13 milioni di dollari, volta a ricompensare tutti i vantaggi fiscali di cui ha goduto Apple nel periodo compreso tra il 2003 e il 2014.⁸⁸

L'inchiesta della commissione ha portato alla luce, inoltre, che Irlanda, Lussemburgo e Olanda non rispettavano le regole sulla libera concorrenza. Questi, infatti, concedevano regimi fiscali agevolati ai colossi del web per rendere i loro territori luoghi attrattivi in cui investire.⁸⁹

La sola Apple fino al 2016 ha dato lavoro a quasi 6000 persone in Irlanda e gli investimenti effettuati sono risultati di vitale importanza per risollevare il Paese dalla crisi economica che lo ha visto protagonista nel 2010.⁹⁰

⁸⁷ Luca dello Iacovo, "Come fa il gigante Apple a «risparmiare» miliardi di tasse (attraverso Nevada, Irlanda e i paradisi fiscali)", Il Sole 24 ore, 29 aprile 2012,

<https://st.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2012-04-29/ecco-come-gigante-apple-190901.shtml?uuid=AbtwpOVF>

⁸⁸ Giuseppe Migliorino, "L'Irlanda rivela quando Apple pagherà la multa da 13 miliardi di euro", 2018,

<https://www.iphoneitalia.com/656346/quando-apple-paga-multa-europa-tasse>

⁸⁹ "Aiuti di Stato: la Commissione apre indagine formale sui tax ruling di Irlanda, Lussemburgo e Olanda", Confindustria, 7 ottobre 2014,

https://www.confindustria.it/archivio-news/dettaglio/Public/5de58809-37f2-4c2e-ba10-95c5c103a89c/5de58809-37f2-4c2e-ba10-95c5c103a89c?_cf_chl_jschl_tk_=xePJYaRNTQ.8rxNnJWpBQ5HBM7jVS6yJNjIP9FrDTik-1641309029-0-gaNycGzNCL0

⁹⁰ Michele Pignatelli, "Apple, il paradosso dell'Irlanda: ricorso contro la Ue per non incassare i 13 miliardi", Il Sole 24 ore, 30 agosto 2016,

<https://st.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-08-30/il-paradosso-dublino-ricorso-non-incassare-arretrati-155313.shtml?uuid=ADftPGCB>

Il risultato di questi meccanismi, secondo i senatori statunitensi, è che Apple è riuscita a sottrarre ben 74 miliardi di dollari tra il 2009 e il 2012 all'agenzia delle entrate americana, l'International Revenue Service.⁹¹

Nell'ottobre del 2014 il ministro irlandese delle Finanze, Michael Noonan, ha annunciato che la pratica "Double Irish" non sarebbe stata più utilizzabile: le imprese registrate a Dublino dal 1° gennaio 2015 sarebbero state considerate fiscalmente residenti in Irlanda.⁹²

La minor attrattività del territorio irlandese è, però, stata compensata dall'introduzione di una nuova legge che permetteva alle imprese di non pagare tasse sui profitti derivanti dalla cessione di proprietà intellettuali. In questo modo l'Irlanda ha cercato di calmierare l'impatto dannoso che tale scelta avrebbe causato alla sua economia.⁹³

Anche la filiale italiana della Apple ha avuto problemi con il Fisco, il quale l'ha accusata di aver evaso le tasse e di non aver pagato l'Ires tra il 2008 e il 2013, condannando la società a pagare una multa di 318 milioni di euro. Il contenzioso si è risolto con il versamento dell'ammontare richiesto all'Erario.⁹⁴

L'acceso dibattito mondiale si è concluso con una decisione della Corte di Giustizia UE del 2020 a favore di Apple e del governo irlandese, sostenendo che la Commissione della concorrenza della CE non fosse riuscita a dimostrare che le autorità fiscali irlandesi avessero concesso benefici fiscali illegali per avvantaggiare Apple.

Il mondo delle imprese è comunque cambiato radicalmente dall'inizio di questo caso, infatti, molte aziende tecnologiche si sono ristrutturate prima del verdetto finale.⁹⁵ I cambiamenti in

⁹¹ "Il Senato Usa accusa i vertici della Apple: «Elusione fiscale per decine di miliardi di dollari»", Il Sole 24 ore, 21 maggio 2013,

<https://st.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2013-05-21/senato-accusa-vertici-apple-072852.shtml?uuid=AbBy9hxH&fromSearch=>

⁹² Pignatelli, Michele, "Dublino non sarà più un paradiso per le multinazionali", Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2014,

<https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-10-15/dublino-non-sara-piu-paradiso-stop-double-irish--072100.shtml?uuid=ABg9IK3B>

⁹³ L'arma delle tasse in mano all'Irlanda", Il Sole 24 Ore, 6 novembre 2014,

<http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2014-11-06/l-arma-tasse-mano-irlanda064050.shtml?uuid=AB43UrAC&fromSearch>

⁹⁴ "Apple dovrà pagare 318 milioni di euro al fisco italiano", Il Sole 24 ore, 30 dicembre 2015,

<https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-12-30/apple-dovra-pagare-318-milioni-euro-fisco-italiano-111446.shtml?uuid=ACtwzr1B>

⁹⁵ Federico Migliorini, "Apple vince la battaglia con la ue: il regime fiscale in irlandia non è aiuto di stato", 21 luglio 2021,

https://fiscomania.com/apple-struttura-fiscale-irlandese/?refresh_ce

materia di politica fiscale globale sono stati accelerati dalla combinazione di scandali fiscali e controversie.

Web Tax

4.1 Il progetto BEPS

Il termine BEPS sta ad indicare "Base Erosion and Profit Shifting", ovvero tutte quelle pratiche utilizzate dalle aziende per spostare gli utili verso paesi a fiscalità agevolata e per sfruttare disallineamenti nella politica fiscale con l'obiettivo di erodere la base imponibile.⁹⁶

Per contrastare queste pratiche il 12 febbraio 2013 l'OCSE ha pubblicato l' "Addressing Base Erosion and Profit Shifting"⁹⁷, successivamente sostenuto dai Ministri delle Finanze e dai Governatori delle Banche Centrali del G20, riuniti a Lima l'8 ottobre 2016. Le misure di contrasto al BEPS hanno l'obiettivo di creare un unico insieme di norme fiscali internazionali che consentano la tassazione dei profitti nel paese in cui si svolge l'attività economica e che permettano a tutte le imprese di operare nelle stesse condizioni.⁹⁸

Nel quadro inclusivo OCSE / G20 sul BEPS, oltre 135 paesi hanno attuato 15 azioni per contrastare l'elusione fiscale.

Le azioni dalla 2 alla 14 sono articolate su tre pilastri⁹⁹, come illustrato dalla Figura 4.1:

- I. dare coerenza ai regimi fiscali nazionali in materia di attività trans-nazionali;

⁹⁶ Servizio del Bilancio, (2015). Nota breve, "Il Progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)". NB n. 13, ottobre 2015, Senato della Repubblica, XVII legislatura

⁹⁷ OECD, "Addressing Base Erosion and Profit Shifting", OECD Publishing

⁹⁸ Elena Miola, "Il progetto OCSE/G20 «Base Erosion and profit shifting»", Dipartimento delle Finanze, MEF, 12 aprile 2017

⁹⁹ Servizio del Bilancio, (2015). Nota breve, "Il Progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)". NB n. 13, ottobre 2015, Senato della Repubblica, XVII legislatura

- II. rafforzare i requisiti sostanziali alla base degli standard internazionali vigenti, per consentire la tassazione nel Paese dove viene prodotto l'utile;
- III. aumentare la trasparenza e garantire la certezza del diritto, sia per il mondo delle imprese che per i governi.

Il piano d'azione del progetto BEPS

Coerenza Misure	Sostanza Misure	Trasparenza Misure
Neutralizzare gli effetti di strutture ibride 2	Impedire l'abuso delle convenzioni fiscali 6	Registrare/analizzare i dati BEPS e sviluppare contromisure 11
Rafforzare le prescrizioni sulla tassazione addizionale 3	Impedire l'elusione artificiale dello statuto di stabilimento d'impresa 7	Presentare i modelli di pianificazione fiscale aggressiva 12
Limitare la deduzione degli interessi 4	Garantire la conformità tra i risultati dei prezzi di trasferimento e la creazione di valore aggiunto 8-10	Verificare la documentazione sui prezzi di trasferimento 13
Lottare contro le pratiche fiscalmente dannose 5		Migliorare i meccanismi di risoluzione delle controversie 14
Risolvere i problemi legati all'economia digitale		1
Sviluppare uno strumento multilaterale		15

■ Standard minimo

Figura 4.1 Il piano d'azione del progetto BEPS (Fonte: Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI, "Standard minimi del progetto BEPS",)

Vi sono ulteriori due azioni trasversali su cui si basano i tre pilastri: l'azione 1 che si focalizza sull'economia digitale e l'azione 15 che tratta il tema dell'impiego di uno strumento multilaterale.

L'azione 1 analizza il concetto di economia digitale, mettendo in luce la mancanza di regole idonee a sottoporre interamente a tassazioni i redditi prodotti dalle multinazionali che operano in questo settore. L'elevato grado di dematerializzazione che caratterizza la digital economy porta allo sfruttamento di diverse pratiche elusive. La soluzione proposta deve prevedere un cambiamento nel concetto di stabile organizzazione: un'imposizione fiscale a prescindere dalla presenza fisica nel territorio in cui vengono generati i profitti.¹⁰⁰

Una possibilità prevede la "presenza digitale significativa", che si verifica quando la fornitura di una società in uno Stato è in tutto o in parte un servizio digitale e quando vengono rispettati determinati parametri:¹⁰¹

- ricavi ottenuti in uno Stato, derivanti da servizi digitali, superiori a 7 milioni;

¹⁰⁰ Servizio del Bilancio, (2015). Nota breve, "Il Progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)". NB n. 13, ottobre 2015, Senato della Repubblica, XVII legislatura

¹⁰¹ "La fiscalità nell'economia digitale. Problematiche e scenari possibili", Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 28 maggio 2018

- numero di utenti situati nello Stato superiori a 100 mila;
- numero di contratti commerciali per fornire servizi digitali maggiori di 3 mila.

Si parla anche di “stabile organizzazione virtuale”, ovvero una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costituita in modo tale da non far risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.¹⁰²

L’azione 15, invece, evidenzia la necessità di avere uno strumento multilaterale, con l’obiettivo di velocizzare l’attuazione di misure fiscali emanate in risposta ai rapidi cambiamenti che caratterizzano l’economia digitale.¹⁰³

Tra queste 15 Azioni quattro sono state considerate Standard Minimi sui quali i paesi si sono impegnati all’implementazione:¹⁰⁴

- Azione 5: rimuovere le pratiche fiscali dannose e migliorare la trasparenza attraverso lo scambio automatico di informazioni;
- Azione 6: prevenire le concessioni di vantaggi indebiti mediante le convenzioni contro la doppia imposizione e impedire l’uso di società veicolo in paesi a fiscalità agevolata con finalità elusive;
- Azione 13: accrescere la trasparenza nelle operazioni di transfer pricing, implementare il report Country by Country con l’obiettivo di fornire alle amministrazioni finanziarie un quadro globale dell’ammontare dei redditi e delle imposte pagate dalle imprese multinazionali;
- Azione 14: eliminare le incertezze interpretative in modo da garantire ai paesi di risolvere le controversie relative ai trattati con una procedura di accordo reciproco.

Al fine di verificare l’applicazione degli Standard Minimi, è stata creata una Struttura Inclusiva con più di 100 paesi e giurisdizioni.

Il monitoraggio permette di assicurare parità di condizioni tra i paesi e la compliance rispetto agli impegni presi.

¹⁰² Adriana Valentino, “Business digitale con stabile organizzazione estera e il concetto di branch exemption: gli errori da non fare!”, 12 settembre 2020,

<https://www.myaccounting.it/business-digitale-stabile-organizzazione-estera-branch-exemption/>

¹⁰³ Servizio del Bilancio, (2015). Nota breve, “Il Progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)”. NB n. 13, ottobre 2015, Senato della Repubblica, XVII legislatura

¹⁰⁴ Elena Miola, “Il progetto OCSE/G20 «Base Erosion and profit Shifting»”, Dipartimento delle Finanze, MEF, 12 aprile 2017

4.2 Le proposte della Commissione Europea

La Commissione Europea ha avvertito la necessità di attuare manovre che da un lato potessero permettere alle imprese più innovative di crescere, riconoscendo i molteplici vantaggi che l'innovazione tecnologica avrebbe portato all'economia e dall'altro riuscissero ad adattare le norme fiscali alla nuova realtà della Digital economy.

4.2.1 Mercato unico digitale

La Commissione europea ritiene che gli stati membri dovrebbero coordinarsi, al fine di ottenere un unico mercato che consenta una tassazione equa dei profitti e che apporti notevoli sviluppi all'economia europea. Il progetto di creare un mercato unico digitale è stato posto dalla CE tra le 10 priorità fondamentali da perseguire nel proprio mandato.¹⁰⁵

È stato evidenziato che a causa degli ostacoli alle operazioni online solo il 15% dei cittadini acquista beni in uno Stato estero e che meno del 7% delle PMI vende all'estero, non sfruttando a pieno le opportunità di crescita offerte da Internet. Un unico mercato permetterebbe una maggiore equità, ristabilendo il rapporto tra tassazione e luogo in cui si svolge l'attività economica, la rimozione di ostacoli che impediscono la nascita di nuove imprese e l'adozione di misure fiscali coordinate, la cui frammentazione porterebbe a una crescita a rilento delle imprese che vogliono investire nel mercato unico.

Un mercato unico digitale pienamente funzionante potrebbe apportare all'economia europea 415 miliardi di euro l'anno e creare centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro.¹⁰⁶

Il 21 settembre 2017, la Commissione europea ha pubblicato una Comunicazione dal titolo "Un sistema fiscale equo ed efficace nell'Unione europea per il mercato unico digitale"¹⁰⁷, la cui strategia si basa su tre pilastri:

¹⁰⁵ Commissione Europea, "Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, Un sistema fiscale equo ed efficace nell'Unione europea per il mercato unico digitale", Bruxelles, 21 settembre 2017

¹⁰⁶ Commissione Europea, "Un mercato unico digitale per l'Europa: la Commissione definisce 16 iniziative per realizzarlo", Bruxelles, 6 maggio 2015

¹⁰⁷ Commissione Europea, "Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, Un sistema fiscale equo ed efficace nell'Unione europea per il mercato unico digitale", Bruxelles, 21 settembre 2017

- i. consentire un miglior accesso ai beni e servizi digitali in tutta Europa per i consumatori e per le imprese;
- ii. incentivare alla creazione di un contesto paritario affinché le reti digitali e i servizi innovativi possano svilupparsi;
- iii. massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale.

A questa strategia a lungo termine sono state affiancate misure complementari immediate, che dovrebbero essere prese in considerazione per proteggere le basi di imposizione diretta e indiretta degli Stati membri:¹⁰⁸

- imposta di compensazione sul fatturato delle aziende digitali, ovvero un'imposta sull'insieme delle entrate non tassate o tassate in maniera insufficiente, generate da tutte le attività commerciali derivanti da servizi digitali;
- ritenuta alla fonte sulle transazioni digitali su base lorda su determinati pagamenti, a favore di fornitori non residenti, di beni e servizi ordinati online;
- prelievo sulle entrate generate dalla fornitura di servizi digitali o da attività pubblicitarie applicata a tutte le transazioni concluse a distanza con clienti di un paese in cui una società ha una presenza economica significativa.

4.2.2 Proposta del 21 marzo 2018

Il 21 marzo 2018 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte, legislative e non, volte ad adattare le norme fiscali europee ai nuovi modelli imprenditoriali dell'economia digitale, consentendo una tassazione più equa delle attività digitali nell'UE.¹⁰⁹

Le due proposte principali di questo pacchetto prevedono di:

- riformare le norme per la tassazione di società che hanno una presenza digitale significativa, cioè un'interazione significativa attraverso canali digitali con gli utenti. Questa iniziativa

¹⁰⁸ Commissione Europea, “Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, Un sistema fiscale equo ed efficace nell'Unione europea per il mercato unico digitale”, Bruxelles, 21 settembre 2017

¹⁰⁹ Commissione Europea, “Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali”, Bruxelles, 21 marzo 2018

consentirebbe di tassare gli utili nel paese in cui vengono registrati. Tale opzione è stata proposta dalla CE come soluzione a lungo termine;

- introdurre un'imposta comune e temporanea sui servizi digitali, volta a tassare gli utili derivanti da attività digitali, che gli Stati membri devono applicare in attesa di una soluzione a lungo termine concordata in sede OCSE. Tale imposta si applica alle imprese che hanno un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro e percepiscono almeno 5.500.000 euro nel territorio dello Stato. Essa rappresenta un'aliquota del 3 per cento sui ricavi e viene versata entro il mese successivo a ciascun trimestre.

Tra gli Stati membri vi è stata una diversa reazione all'introduzione di questa imposta sui ricavi.

Da un lato Italia, Spagna, Francia e Germania sono stati i paesi che più hanno spinto per l'introduzione di una web tax, al fine di ridurre le perdite generate dalle pratiche elusive delle multinazionali. Dall'altro mercati come Irlanda, Finlandia, Danimarca e Svezia si sono opposti, ritenendo che senza un accordo globale i paesi UE si troverebbero svantaggiati rispetto alla concorrenza fiscale di paesi extra europei.¹¹⁰

Inoltre, il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti si è mostrato contrario a questa nuova tassa ritenendola discriminatoria e irragionevole in quanto la maggior parte delle aziende interessate sono americane.

4.3 Digital tax italiana

Parallelamente alle proposte portate avanti dalla Commissione Europea l'Italia ha attuato strategie volte a regolamentare la fiscalità digitale, in attesa che si giunga ad un accordo globale.

¹¹⁰ Magnani, Alberto, "L'Europa litiga ancora sulla Web Tax. Spunta l'assist (a metà) dell'Ocse." Il Sole 24 Ore, 28 aprile 2018,

<https://www.ilsole24ore.com/art/l-europa-litiga-ancora-web-tax-spunta-l-assist-a-meta-dell-ocse-AEEfNFgE>

L'art. 1-bis del DL 24.4.2017 n. 50¹¹¹ ha introdotto quella che viene definita "web tax transitoria", un procedimento di "cooperazione e collaborazione rafforzata" riservato a tutti i soggetti non residenti, indipendentemente dal tipo di attività esercitata. Essa rappresenta una procedura facoltativa da parte delle imprese, che hanno la possibilità di chiedere all'Agenzia delle Entrate se possiedono i requisiti per poter essere tassate. Tale procedura avrebbe permesso alle aziende non residenti di conoscere anticipatamente l'ammontare degli importi dovuti all'Italia nel caso in cui venisse svolta un'attività sul territorio italiano.

Successivamente la legislatura italiana ha introdotto la cosiddetta "Digital Tax" con la Legge di Bilancio 2019¹¹², in seguito modificata con la Manovra 2020. Essa rappresenta la versione personalizzata dell'Italia alla web tax europea.

Tale legge istituisce un'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici purché il numero di transazioni superi le 3000 unità. Essa riprende quelle che sono le direttive della Commissione europea: si applica con un'aliquota del 3 per cento sui ricavi.

Ha ad oggetto in particolare i ricavi derivanti dai seguenti servizi digitali:

- pubblicità mirata su un'interfaccia digitale agli utenti che usufruiscono della medesima interfaccia;
- interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- dati raccolti e trasmessi dagli utenti grazie all'utilizzo di un'interfaccia digitale.

L'imposta si applica nei confronti del soggetto che riveste la qualifica di sostituto d'imposta o nei confronti di una stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente.

A tal proposito la legge di bilancio 2019 è intervenuta anche sulla definizione di stabile organizzazione, conformandosi alle indicazioni del BEPS. Le modifiche apportate sono volte a

¹¹¹ DL 24 aprile 2017 n. 50, art. 1-bis, "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"

¹¹² Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 35-50, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"

superare la qualificazione ordinaria di stabile organizzazione ricollegabile all'insediamento di una struttura fisica nel territorio dello Stato in cui si svolge un'attività economica.¹¹³

Questa soluzione adottata dall'Italia è poco complessa e diretta, ma presenta alcune criticità.

La digital tax è un'imposta sul fatturato e come tale il rischio è di avere uno spostamento del carico fiscale sull'utente finale. Questo si evince maggiormente in aziende che hanno una domanda poco elastica come Google, Facebook e Amazon, in quanto l'utente trae un grande vantaggio ad utilizzare piattaforme che godono di importanti economie di scala o di rete. La traslazione della tassa sugli utenti rappresenta un impedimento alla trasformazione digitale nella nostra società.

A questa problematica si aggiunge un'ulteriore criticità riguardante l'apparente contrasto con le norme sulla privacy. La legge prevede che riferendosi all'indirizzo di protocollo Internet (IP) o ad altri sistemi di geolocalizzazione, i soggetti passivi di imposta tengano traccia delle transazioni effettuate dagli users con pc, cellulari o altri strumenti elettronici all'interno dello Stato italiano.

Gli utenti hanno però la possibilità di disabilitare la geolocalizzazione sul proprio dispositivo e anche se la tecnologia sarebbe in grado, comunque, di individuare la loro posizione questo violerebbe le regole che tutelano la privacy dei consumatori. Inoltre, il fatto di registrare transazioni sul suolo italiano non significa necessariamente che gli utenti che le hanno effettuate siano residenti e quindi soggetti alla fiscalità italiana.¹¹⁴

Nonostante le criticità strutturali che tale imposta presenta, la Digital Tax è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 prevedendo una clausola di auto-abrogazione in caso di raggiungimento di un accordo globale in materia di tassazione sui servizi digitali.¹¹⁵

¹¹³ Sandro Maria GALARDO, "In tema di web tax il legislatore procede per step"

¹¹⁴ Beatrice Bonini e Giampaolo Galli, "La web tax italiana: prospettive e problemi", 25 gennaio 2020, <https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-la-web-tax-italiana-prospettive-e-problemi>

¹¹⁵ Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"

4.4 Global Tax

Il mancato raggiungimento di un accordo internazionale su un'imposta sui servizi digitali è da attribuirsi principalmente all'opposizione da parte degli Stati Uniti.

Gli USA considerano la web tax una tassa discriminatoria in quanto la maggior parte delle capogruppo delle imprese multinazionali del web hanno sede nel loro territorio. La loro posizione è rafforzata dal fatto che essi rappresentano i destinatari di tutta la ricchezza che eccede la remunerazione dell'attività routinaria svolta dalle varie società operative del gruppo o dalle relative stabili organizzazioni: tale ricchezza spetta esclusivamente alla capogruppo in qualità di titolare e detentrica degli intangibles.¹¹⁶

Per contro, gli Stati in cui sono situati gli utenti che usufruiscono dei servizi digitali ritengono che la maggior parte di questo extra-profitto sia di loro competenza, proprio per il fatto che la ricchezza si è generata all'interno della loro giurisdizione.

Tali valutazioni hanno portato gli Stati Uniti ad attuare politiche ritorsive nei confronti dei Paesi che si sono prestati ad approvare localmente una forma di web tax, colpendo così i colossi tech statunitensi.

Washington ha deciso di imporre dazi del 25% sui prodotti importati da Regno Unito, Italia, Austria, India, Spagna e Turchia. Successivamente, la Casa Bianca ha fatto pressioni all'UE in modo che sospendesse le discussioni relative alla web tax e che le imposte introdotte unilateralmente dai Governi venissero annullate.¹¹⁷

La Tabella 4.4.1 di seguito illustra e descrive le web tax proposte o emanate nei vari paesi.

¹¹⁶ "La Global Minimum Tax americana vs la Web Tax europea", 26 luglio 2021,

<https://www.bdo.it/it-it/insights-it/tax/tax-insights/la-global-minimum-tax-americana-vs-la-web-tax-europea>

¹¹⁷ Walter Ferri, "Bastano un po' di pressioni americane e l'Europa si rimangia la web tax", 26 ottobre 2021,

<https://www.lindipendente.online/2021/10/26/bastano-un-po-di-pressioni-americane-e-leuropa-si-rimangia-la-web-tax/>

Country	Tax Rate	DST
Austria	5%	Implemented – effective from January 2020
Brazil	1% - 3% - 5%	Several proposals.
Belgium	3%	Proposed
Canada	3%	Intention
Czech Republic	5%	Proposed
France	3%	Implemented – Effective from December 2020
Hungary	7.5% but reduced to 0% through December 31, 2022	Implemented – Effective July 1, 2019
India	2%	Implemented – Effective April 2020
Indonesia	TBD	Announced
Italy	3%	Implemented- Effective from January 2020
Kenya	1.5%	Implemented- Effective from January 2021
Latvia	3%	Intention
Norway	TBD	Intention
Poland	1.5%	Implemented – July 2020
Slovenia	TBD	Announced
Spain	3%	Implemented – Effective from January 2021
Turkey	7.5%	Implemented – Effective from March 2020
United Kingdom	2%	Implemented – Retroactively applicable as of April 1, 2020

Tabella 4.4.1 Digital Services Taxes (Fonte: Elke Asen, Daniel Bunn, “What European OECD Countries Are Doing about Digital Services Taxes”, 22 novembre 2021, <https://taxfoundation.org/digital-tax-europe-2020/>)

Con l’arrivo della pandemia, però, la posizione americana ha subito un cambiamento. L’amministrazione Biden si è resa conto dell’importanza di ottenere una tassazione minima sulle multinazionali non solo del web e di arrivare a un accordo globale, in quanto anche gli Stati americani risentono del problema dell’elusione fiscale.

Per tali ragioni la Casa Bianca ha deciso di scendere a compromessi con l’Europa concedendo:

- sospensione dei dazi per un periodo pari a 6 mesi nel tentativo di negoziare una soluzione;¹¹⁸
- rimozione del principale veto posto dalla clausola *Safe Harbor* chiesta dall’Amministrazione Trump per permettere alle aziende americane di scegliere se aderire o meno al meccanismo fiscale globale. Le Big tech saranno così costrette a rispettare il futuro accordo internazionale una volta siglato.¹¹⁹

¹¹⁸ “Dazi Usa del 25% contro le Web tax (anche dell’Italia). Ma per 6 mesi sono sospesi”, il Sole 24 ore, 2 giugno 2021, <https://www.ilsole24ore.com/art/dazi-usa-25percento-contro-digital-tax-anche-dell-italia-ma-6-mesi-sono-sospesi-AESvNeN>

¹¹⁹ Europa, “Le cose cambiano: Europa e Stati Uniti verso un accordo per la tassazione delle grandi piattaforme digitali”, 1° marzo 2021, <https://www.linkiesta.it/2021/03/big-tech-web-tax-europa-stati-uniti/>

Le multinazionali, Big Tech comprese, si sono dette a favore di un' imposta comune in tutti gli Stati Ocse, purché minima. L'obiettivo è quello di evitare una multipla tassazione sugli stessi profitti in base alle differenti legislazioni nazionali.¹²⁰

L'accordo internazionale per una minima global tax sulle multinazionali è stato raggiunto a Venezia durante il G20 tenutosi a luglio. Tale intesa è stata approvata dai Ministri delle Finanze e dai Governatori delle Banche Centrali del G20, riuniti a Lima nell'ottobre 2021.

Sono state adottate un pacchetto di misure per definire una riforma delle regole fiscali internazionali coordinata, esprimendo così un sostegno unanime al Progetto congiunto OCSE - G20 (BEPS). Sono stati 136 su 140 Paesi membri dell'Inclusive framework di OCSE e G20 ad aderire a questo accordo, ottenendo l'assenso anche dei tre Paesi UE che non avevano firmato a luglio 2021 (Ungheria, Estonia e Irlanda).¹²¹

L'accordo sulla tassazione delle multinazionali sottoscritto l'8 ottobre 2021 prende il nome di "Global Tax": è un progetto per riformare il quadro internazionale dell'imposta delle imprese multinazionali indipendentemente dal settore di appartenenza o dal modello di business.

Tale progetto è basato sull'abbinamento di 2 pilastri come mostrato in Figura 4.4.1:

- i. Il Primo Pilastro si focalizza sulle multinazionali con fatturato maggiore di €20 mld e utile ante imposte superiore al 10% dei ricavi, si prevede un'ulteriore tassazione su un quarto dell'utile ante imposte eccedente il suddetto 10%, che sarà redistribuito nei Paesi di competenza e tassato secondo le relative aliquote fiscali;
- ii. Il Secondo Pilastro prevede che per le multinazionali con fatturato maggiore di €750 mln ci sia una tassazione dell'utile ante imposte del 15%.¹²²

¹²⁰ Europea, "Le cose cambiano: Europa e Stati Uniti verso un accordo per la tassazione delle grandi piattaforme digitali", 1° marzo 2021,

<https://www.linkiesta.it/2021/03/big-tech-web-tax-europa-stati-uniti/>

¹²¹ Area Studi Mediobanca, "Software & Web Companies", Milano, 20 ottobre 2021

¹²² ibidem

Ambito di applicazione	Tassazione
Multinazionali con fatturato < €750 mln	Tassazione attuale
Multinazionali con fatturato > €750 mln	Tassazione del 15% dell'utile ante imposte (<i>minimum effective taxation</i>)
Multinazionali con fatturato > €20 mld e utile ante imposte > 10% dei ricavi	Tassazione del 15% dell'utile ante imposte (<i>minimum effective taxation</i>) + Tassazione del 25% della porzione di utile ante imposte eccedente il 10% del margine di utile ante imposte sul fatturato, redistribuito nei Paesi di competenza e tassato secondo le rispettive aliquote fiscali (<i>re-allocation of taxing rights</i>)

Figura 4.4.1 Global tax (Fonte: Area Studi Mediobanca, “Software & Web Companies”, Milano, 20 ottobre 2021)

Secondo l’Area di studi Mediobanca, quest’imposta applicata alle Websoft non aumenterà la pressione fiscale, ma servirà a ridistribuire la base imponibile fra i vari paesi.¹²³

La Figura 4.4.2 rappresenta una simulazione del carico fiscale a seguito dell’introduzione della Global Tax.




Figura 4.4.2 Imposte aggregate 2020: simulazione con Global Tax (in % dell’utile ante imposte e in € mld) (Fonte: Area Studi Mediobanca, “Software & Web Companies”, Milano, 20 ottobre 2021)

Nel frattempo, la Commissione europea ha deciso di sospendere definitivamente la web tax europea. A fine ottobre 2021 Italia, Francia, Spagna, Regno Unito e Austria si sono accordati con gli

¹²³ Area Studi Mediobanca, “Software & Web Companies”, Milano, 20 ottobre 2021

Stati Uniti e hanno deciso di bloccare le digital tax nazionali dal 2023, quando entrerà in vigore il nuovo regime OCSE.

Nonostante la proposta statunitense abbia surclassato quella europea, la Commissione europea ha ritenuto che il raggiungimento di un accordo globale fosse fondamentale per sostenere un'economia ormai segnata dalla pandemia: l'ammontare derivante dal primo pilastro su cui si basa la legge costituirebbe una risorsa propria del bilancio comunitario, non ripartito tra i paesi membri e servirà per finanziare il Next Generation EU, il maxi-pacchetto di aiuti creato per sostenere la ripresa post- Covid.¹²⁴

4.5 Stima degli importi pagati da GAFAM

La Global Tax prevede che le aziende aventi un fatturato superiore a 750 mln debbano pagare il 15% dell'utile ante imposte.

Nella Tabella 1.1 di seguito sono state prese in considerazione le GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) e viene mostrata una stima di quanto queste multinazionali avrebbero dovuto pagare di global tax sull'utile relativo all'anno 2020.

GAFAM	UTILE ANTE IMPOSTE 2020 ¹²⁵ (mld/\$)	TAX	VALORE (mld/\$)
GOOGLE	48,082	15%	7,212
APPLE	109,207	15%	16,381
FACEBOOK	33,180	15%	4,977
AMAZON	24,194	15%	3,629
MICROSOFT	71,102	15%	10,665

Tabella 1.1 Global tax sull'utile ante imposte dei GAFAM

¹²⁴ Patrizia Licata, "Global minimum tax, l'Ocse pubblica le norme per l'applicazione della riforma", 21 dicembre 2021, <https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/global-minimum-tax-locse-pubblica-le-norme-per-lapplicazione-della-riforma/>

¹²⁵ "Analisi bilanci società quotate", 2020, <https://www.evaluation.it/aziende/bilanci-aziende/>

La seconda parte della tassa prevede per le multinazionali con fatturato superiore a 20 mld, oltre alla tassazione del 15%, il pagamento aggiuntivo del 25% dell'utile ante imposte che eccede il 10% del margine di utile ante imposte sul fatturato.

Nella Tabella 1.2, prendendo in considerazione sempre le GAFAM, è stata riportata una stima del profitto di ognuna di queste Big Tech che i Paesi di competenza avrebbero potuto tassare nel 2020.

I valori stimati, infatti, devono successivamente essere ridistribuiti tra i Paesi in cui tali società realizzano ricavi di almeno 1 milione di dollari o 250.000 dollari se si tratta di Paesi con un PIL inferiore a 40 miliardi e tassati secondo le rispettive aliquote fiscali.¹²⁶ Linee guida più dettagliate in merito alla ripartizione di questi ricavi sono ancora in fase di definizione.

GAFAM	TOT. RICAVI 2020¹²⁷ (mld/\$)	EBIT MARGIN 2020¹²⁸ (%)	EBIT MARGIN- 10%	TAX	VALORE (mld/\$)
GOOGLE	182,527	26,34	16,34	25%	2
APPLE	365,817	29,85	19,85	25%	3,3
FACEBOOK	85,965	38,60	28,60	25%	2,4
AMAZON	386,064	6,27	X	25%	X
MICROSOFT	168,088	42,30	32,30	25%	4,3

Tabella 1.2 25% dell'utile ante imposte che eccede il 10% del margine di utile ante imposte sul fatturato delle GAFAM

Si può notare che per Amazon non è prevista nessuna imposta aggiuntiva in quanto il suo Ebit Margin è inferiore al 10%.

¹²⁶ "La Global Minimum Tax americana vs la Web Tax europea", 26 luglio 2021,

<https://www.bdo.it/it-it/insights-it/tax/tax-insights/la-global-minimum-tax-americana-vs-la-web-tax-europea>

¹²⁷ "Analisi bilanci società quotate", 2020,

<https://www.evaluation.it/aziende/bilanci-aziende/>

¹²⁸ ibidem

4.6 L'impatto della Global Tax sulle Big Tech

I ricercatori dello European Network for Economic and Fiscal Policy Research hanno stimato che il primo pilastro della Global Tax riguarderà un numero ristretto di multinazionali, 78 ; il gettito ipotizzato è di 87 miliardi di dollari di cui quasi il 45% sarà a carico delle Big Tech americane.¹²⁹

L'impatto di questa tassazione globale è difficile da stimare al momento in quanto troverà la sua attuazione nel 2023.

Sono stati, però, condotti degli studi, osservando i mercati finanziari, per una valutazione preliminare, focalizzandosi sulle grandi piattaforme digitali: Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft.¹³⁰

Ipotizzando che i mercati reagiscano prontamente ad annunci e notizie rilevanti e che siano efficienti, essi rappresentano un'indicazione del valore di un'impresa che si riflette sul prezzo delle azioni.

Gli annunci presi in considerazione sono due:

- I. La Commissione Europea e l'OCSE nel marzo 2018 annunciano la Digital Service Tax;
- II. Il G7 nel giugno 2021 annuncia la Global Tax.

I rendimenti delle azioni delle GAFAM vengono utilizzati per predire come sarebbero stati i loro rendimenti se l'evento non si fosse mai verificato. Questi rendimenti si utilizzano per definire il cosiddetto rendimento anomalo, ovvero la differenza tra il rendimento registrato dal mercato e quello previsto in un dato giorno. Sommando i valori nel periodo a cavallo dell'evento, si ottengono i rendimenti anomali cumulati, o CARs.

I CARs rappresentano la misura dell'impatto dell'evento studiato sul valore dell'impresa in termini dei suoi rendimenti.

¹²⁹ Patrizia Licata, "Global tax, ecco i nodi da sciogliere sull'accordo del G20", 12 luglio 2021, https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/global-tax-accordo-al-g20-ma-ci-sono-ancora-nodi-da-sciogliere/#Quanto_pesa_la_tassa_sulle_Big_tech

¹³⁰ Da pag. 1 a pag. 3 le informazioni sono prese da: Estrella Gomez-Herrera, Carlo Reggiani, Yevgeniya Shevtsova, "Digital Service Tax e Global Tax: come hanno reagito le Big Tech", 19 gennaio 2022, <https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/lo-sfruttamento-dei-diritti-economici-dei-dati-nel-calcio-opportunita-e-sfide/>

Per quanto riguarda il primo scenario la Figura 4.6.1 mostra che a seguito dell'annuncio da parte dell'OCSE e della CE della Digital Tax i rendimenti GAFAM sono diminuiti significativamente e in maniera prolungata, le bande grigie di significatività statistica coprono l'asse orizzontale a zero: l'annuncio di una tassa digitale è corrisposto a un decremento del valore delle GAFAM pari a 107.59 miliardi di dollari.




Figura 4.6.1 *Proposta OCSE-Commissione Europea su Digital Tax, 16 Marzo 2018. Rendimenti azionari anomali delle piattaforme GAFAM prima e dopo l'annuncio (Fonte: Estrella Gomez-Herrera, Carlo Reggiani, Yevgeniya Shevtsova, "Digital Service Tax e Global Tax: come hanno reagito le Big Tech", 19 gennaio 2022)*

Con la Global Tax, invece, lo scenario cambia. Come si evince dalla Figura 4.6.2 l'annuncio di questa tassazione non ha avuto impatti sui rendimenti, ma addirittura ha portato a un effetto positivo anche se non sempre significativo.




Figura 4.6.2 Proposta del G7 su Global Tax, 5 Giugno 2020. Rendimenti azionari anomali delle piattaforme GAFAM prima e dopo l’annuncio (Fonte: Estrella Gomez-Herrera, Carlo Reggiani, Yevgeniya Shevtsova, “Digital Service Tax e Global Tax: come hanno reagito le Big Tech”, 19 gennaio 2022)

Le spiegazioni degli studiosi a tale risultato sono state varie.

Una prima interpretazione considera questa tassa internazionale l’occasione per ottenere un modello di coerenza normativa che potrebbe non solo semplificare il carico di lavoro degli uffici e dei dipartimenti fiscali e contabili delle grandi aziende, ma anche consentire alle società di allocare le risorse in modo più efficiente.

L’altra interpretazione, invece, attribuisce tale risultato al fatto che alcune piattaforme potrebbero sfuggire a quest’imposizione. Ne è un esempio Amazon.¹³¹

La Global Tax , infatti, verrà applicata solo per le imprese multinazionali che realizzano profitti superiori a un margine del 10%. Nonostante nel 2020 Amazon abbia dichiarato ricavi per 44 miliardi di euro il suo margine di profitto è stato solo del 6,3%. Secondo gli esperti interpellati dall’ inchiesta condotta dal “The Guardian” questo è possibile perché il colosso americano reinveste i propri guadagni in modo massiccio e in parte lo fa con l’intento di guadagnare quote di mercato.¹³²

¹³¹ Fonte: Estrella Gomez-Herrera, Carlo Reggiani, Yevgeniya Shevtsova, “Digital Service Tax e Global Tax: come hanno reagito le Big Tech”, 19 gennaio 2022,

<https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/lo-sfruttamento-dei-diritti-economici-dei-dati-nel-calcio-opportunita-e-sfide/>

¹³² “Global G7 deal may let Amazon off hook on tax, say experts”, The Guardian, 6 giugno 2021,

<https://www.theguardian.com/technology/2021/jun/06/global-g7-deal-may-let-amazon-off-hook-on-tax-say-experts>

Il margine del 10% è considerato un valore troppo basso per garantire un'equa imposizione fiscale, il rischio è che molte società modifichino le loro azioni per compensare i profitti con le perdite e restare così sempre al di sotto di tale percentuale.¹³³

¹³³ "Global G7 deal may let Amazon off hook on tax, say experts", The Guardian, 6 giugno 2021, <https://www.theguardian.com/technology/2021/jun/06/global-g7-deal-may-let-amazon-off-hook-on-tax-say-experts>

CONCLUSIONE

In conclusione, si può affermare che l'Unione Europea e l'OCSE sono state le prime a comprendere la portata dell'impatto del fenomeno dell'economia digitale e per tale ragione hanno cercato di regolamentarlo, con manovre efficaci, ma non sufficienti.

Da questa tesi è emersa l'urgenza per gli Stati di arrivare a una soluzione comune che consenta un'equa tassazione sui servizi digitali, in più aggravata dalla crisi dovuta al Covid-19 che ha aumentato notevolmente il fabbisogno di risorse finanziarie.

Gli Stati Uniti, che per primi si erano schierati contro alla Web tax ritenendola discriminatoria e irragionevole nei loro confronti, hanno cambiato posizione e sono scesi a compromessi. Seppur appoggiando una tassa articolata su termini diversi rispetto a quelli proposti dalla Commissione Europea, hanno rinunciato a proteggere le Big Tech dimostrando che il tema dell'elusione tocca anche gli Stati americani.

Anche Paesi con un regime fiscale preferenziale, come l'Olanda, il Lussemburgo e l'Irlanda a seguito di inchieste e multe da parte della Commissione Europea si sono resi conto della difficoltà di concedere alle multinazionali regimi di favore al fine di eludere il fisco e si sono mostrati favorevoli alla cooperazione con gli altri Stati per ottenere una coerenza normativa.

La Global Tax entrerà in vigore a partire dal 2023 e non avrà come oggetto solo le Websoft, ma tutte le multinazionali con fatturato superiore ai 750 mln di euro. Per quelle società che invece presentano un fatturato superiore ai 20 mld e un margine di utile del 10% è prevista una tassazione aggiuntiva, in tale categoria rientrano le sole Big Tech.

Questa minima tassa globale ha lo scopo di ridistribuire il carico fiscale tra i vari Paesi in cui le multinazionali del web vendono i propri servizi, in modo che l'ammontare di tasse versato non spetti solo al Paese in cui hanno la residenza fiscale.

Dall'elaborato sono emerse delle criticità relative alla Global tax, che permetterebbero ad alcune piattaforme di sfuggire a quest'imposizione. Ci vorranno ancora degli anni prima che questa tassa entri a regime con delle linee definitive, nel frattempo è quindi lecito pensare che prima che ciò accada vengano prese delle precauzioni utili affinché nessuna azienda possa evitare di pagare le tasse dovute.

BIBLIOGRAFIA

Aldo Agostinelli, "Cos'è la digital economy e a che punto siamo in Italia", 2 luglio, 2021

Anna Ilaria D'Ambrosio, "Le sfide della digital economy: la road map dell'OCSE", 21 luglio 2020

Area Studi Mediobanca, "I giganti del WebSoft", Milano, 27 novembre 2019

Area Studi Mediobanca, "La resilienza dei giganti del Websoft alla pandemia", Milano, 14 ottobre 2020

Area Studi Mediobanca, "Software & Web Companies", Milano, 20 ottobre 2021

C.M. Tiebout, "A pure theory of local expenditures", Journal of Political Economy 64, no. 5 (Oct., 1956)

CIPOLLINA, S., "I redditi "nomadi" delle società multinazionali nell'economia globalizzata", 2014, in Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, fasc.1, 2014. Milano: Giuffè

Commissione CE., "Un pacchetto di misure volte a contrastare la concorrenza fiscale dannosa nell'Unione Europea", 5 giugno 1998

Commissione Europea, "Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, Un sistema fiscale equo ed efficace nell'Unione europea per il mercato unico digitale", Bruxelles, 21 settembre 2017

Commissione Europea, "Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali", Bruxelles, 21 marzo 2018

Commissione Europea, "Un mercato unico digitale per l'Europa: la Commissione definisce 16 iniziative per realizzarlo", Bruxelles, 6 maggio 2015

Dalila Di Mascolo, "La Stabile Organizzazione nell'era della Digital Economy e della Web Tax", 2018

David R. Agrawal, "The Internet as a Tax Haven?", CESifo Working Papers, Marzo 2021

DL 24 aprile 2017 n. 50, art. 1-bis, "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"

Donald Trump, "Tax Cut and Jobs Act", Stati Uniti, 2017

Elena Miola, “Il progetto OCSE/G20 «Base Erosion and profit shifting»”, Dipartimento delle Finanze, MEF, 12 aprile 2017

Fondazione Luca Pacioli, “La lotta dell’OCSE alla concorrenza fiscale dannosa dopo il rapporto del 2001: lo stato dell’arte e i possibili sviluppi”, Documento n. 4 del 28 gennaio 2002

Fondazione Nazionale dei Commercialisti, “La fiscalità nell’economia digitale. Problematiche e scenari possibili”, 28 maggio 2018

Francesco Marchetti, “L’elusione fiscale nell’economia del web”, 2018

G. Palumbo, “Prospettive di una nuova tassazione dell’economia digitale”, in “il fisco” n. 44 /2017

InfluenceMap, “Big tech and climate policy”, gennaio 2021

Juan Carlos De Marti, “La grande migrazione online: costi e opportunità”, Tempi Difficili, maggio 2021

L. Grazzini; A. Petretto, “Coordinamento e concorrenza fiscale nei processi di federalismo. Una rassegna teorica e alcune considerazioni sul caso italiano”, 2004

Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 35-50, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”

Lofti Belkhir e Ahmed Elmeligi, “Assessing ICT global emissions footprint: Trends to 2040 & recommendations”, Journal of Cleaner Production

Oates, W.E. (1972), “Fiscal Federalism”, Harcourt Brace Jovanovich, New York

OCSE, “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, 2015

OCSE, “Harmful Tax Competition. An emerging global issue”, Parigi, 1998

OCSE, “Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni”, 21 novembre 2017

OCSE, “The OECD’s Project on Harmful Tax Practices - The 2001 Progress Report”, 2001

OCSE, “The OECD’s Project on Harmful Tax Practices: 2006 update on progress in Member Countries”, 2006

OCSE, “The OECD’s Project on Harmful Tax Practices: the 2004 Progress Report”, 2004

OCSE, "Towards Global Tax Co-operation. Progress in Identifying and Eliminating Harmful Tax Practices", Parigi, 2000

OECD, "Addressing Base Erosion and Profit Shifting", OECD Publishing

P. Consiglio - A. Nuzzolo, "La nozione di stabile organizzazione nel nuovo Tuir: analogie e differenze con il modello OCSE e con le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia", in Fisco, 2004

Sandro Maria GALARDO, "In tema di web tax il legislatore procede per step", Fiscalità Internazionale Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI, "Standard minimi del progetto BEPS"

Servizio del Bilancio, (2015). Nota breve, "Il Progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)". NB n. 13, ottobre 2015, Senato della Repubblica, XVII legislatura

Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000)

UE, "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea", articolo 107

VALENTE, P., 2015. Economia digitale e commercio elettronico. 1° ed. Assago: IPSOA

Vieri Ceriani, "Competitività dei sistemi fiscali", Enciclopedia Treccani, 2009

SITOGRAFIA

“Aiuti di Stato: la Commissione apre indagine formale sui tax ruling di Irlanda, Lussemburgo e Olanda”, Confindustria, 7 ottobre 2014, https://www.confindustria.it/archivio-news/dettaglio/Public/5de58809-37f2-4c2e-ba10-95c5c103a89c/5de58809-37f2-4c2e-ba10-95c5c103a89c?_cf_chl_jschl_tk=_xePJYaRNTQ.8rxNnJWpBQ5HBM7jVS6yJNjIP9FrDTik-1641309029-0-gaNycGzNCL0

“Analisi bilanci società quotate”, 2020, <https://www.evaluation.it/aziende/bilanci-aziende/>

“Apple dovrà pagare 318 milioni di euro al fisco italiano”, Il Sole 24 ore, 30 dicembre 2015, <https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-12-30/apple-dovra-pagare-318-milioni-euro-fisco-italiano-111446.shtml?uuid=ACtwzr1B>

"Codice di condotta (Tassazione delle imprese)", <https://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/preparatory-bodies/code-conduct-group/#>

“Crollano le prenotazioni su Booking.com: il portale perde 700 milioni di euro”, Hotelnerds <https://www.hotelnerds.it/crollano-le-prenotazioni-su-booking-com-il-portale-perde-700-milioni-di-euro/>

“Dazi Usa del 25% contro le Web tax (anche dell'Italia). Ma per 6 mesi sono sospesi”, il Sole 24 ore, 2 giugno 2021, <https://www.ilsole24ore.com/art/dazi-usa-25percento-contro-digital-tax-anche-dell-italia-ma-6-mesi-sono-sospesi-AESvNeN>

“Double Irish with Dutch Sandwich con paradiso fiscale annesso”, 27 febbraio 2020, <https://www.paradisi-fiscali.org/2020/02/27/double-irish-with-dutch-sandwich-con-paradiso-fiscale-annesso/>

“Expedia paga il prezzo del Covid e crolla in Borsa”, Economy magazine, 25 maggio 2020, <https://www.economymagazine.it/economy/2020/05/25/news/expedia-paga-il-prezzo-del-covid-e-crolla-in-borsa-16155/>

“Giornata della Terra, per le big tech obiettivo carbon free al 2040”, Network digital 360, 21 aprile 2021, <https://www.corrierecomunicazioni.it/green-economy/giornata-della-terra-obiettivo-carbon-free-al-2040-per-i-colossi-dellict/>

“Global G7 deal may let Amazon off hook on tax, say experts”, The Guardian, 6 giugno 2021, <https://www.theguardian.com/technology/2021/jun/06/global-g7-deal-may-let-amazon-off-hook-on-tax-say-experts>

“Il Senato Usa accusa i vertici della Apple: «Elusione fiscale per decine di miliardi di dollari»”, Il Sole 24 ore, 21 maggio 2013, <https://st.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2013-05-21/senato-accusa-vertici-apple-072852.shtml?uuid=AbBy9hxH&fromSearch=>

“La Commissione Ue: Amazon ha beneficiato di aiuti di Stato in Lussemburgo”, Il Sole 24 ore, 16 gennaio 2015, <https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-01-16/la-commissione-ue-amazon-ha-beneficiato-aiuti-stato-lussemburgo-165109.shtml?uuid=ABJtdCfC&fromSearch=>

“La Global Minimum Tax americana vs la Web Tax europea”, 26 luglio 2021, <https://www.bdo.it/it-it/insights-it/tax/tax-insights/la-global-minimum-tax-americana-vs-la-web-tax-europea>

“La Global Minimum Tax americana vs la Web Tax europea”, 26 luglio 2021, <https://www.bdo.it/it-it/insights-it/tax/tax-insights/la-global-minimum-tax-americana-vs-la-web-tax-europea>

Adriana Valentino, “Business digitale con stabile organizzazione estera e il concetto di branch exemption: gli errori da non fare!”, 12 settembre 2020, <https://www.myaccounting.it/business-digitale-stabile-organizzazione-estera-branch-exemption/>

Aldo Innamorato, “L’elusione fiscale o abuso del diritto”, 22 ottobre 2020, <https://www.diritto.it/elusione-fiscale-o-abuso-del-diritto/>

Angelo Mincuzzi, “Benvenuti nel Delaware, l’Eldorado delle società-fantasma”, Il Sole 24 ore, 15 maggio 2016, [Benvenuti nel Delaware, l’Eldorado delle società-fantasma - Il Sole 24 ORE](#)

Angelo Mincuzzi, “Google fa pace (dopo un anno) con il Fisco italiano: pagherà 306 milioni di euro”, Il Sole 24 ore, 4 maggio 2017, <https://www.ilsole24ore.com/art/google-fa-pace-dopo-anno-il-fisco-italiano-paghera-306-milioni-euro-AEjqONCB>

Angelo Mincuzzi, “Inchiesta su Amazon: avrebbe evaso imposte per 130 milioni di euro”, Il Sole 24 ore, 28 aprile 2017, <https://www.ilsole24ore.com/art/inchiesta-amazon-avrebbe-evaso-imposte-130-milioni-euro-AEicQPDB>

ANSA, “Giganti del web nani fiscali, in Italia solo 64 milioni di tasse”, 27 novembre 2019, https://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/internet_social/2019/11/27/giganti-web-schivano-74-mld-tasse_4580c5a5-bb21-4eeb-9f1a-03e087da4526.html

Bagello, M. (2000), "L'Italia in Europa: Governance e politiche per lo sviluppo economico-sociale", CNR, <https://dipartimenti.unicatt.it/economia-finanza35novembre2000.pdf>

Beatrice Bonini e Giampaolo Galli, "La web tax italiana: prospettive e problemi", 25 gennaio 2020, <https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-la-web-tax-italiana-prospettive-e-problemi>

Benedetto Santacroce, "Amazon cambia rotta: pagherà più tasse in Europa. Ecco come", Il Sole 24 ore, 26 maggio 2015, <https://st.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2015-05-26/fisco-amazon-cambia-sua-strategia-europa-ecco-come-e-perche-065408.shtml?uuid=ABLx7fmD>

Bourreau M, Caillaud B, DeNijis R. "Taxation of a digital monopoly platform". J Public Econ Theory. 2018; 20:40–51, <https://doi.org/10.1111/jpet.12255>

Claudio Zocco, "16 miliardi dall'Irlanda alle Bermuda: ecco come Google ha risparmiato miliardi di dollari in tasse", 3 gennaio 2018, <https://www.dday.it/redazione/25291/16-miliardi-dallirlanda-alle-bermuda-ecco-come-google-ha-risparmiato-miliardi-di-dollari-in-tasse>

Collin, P. & Colin, N. (2013). Mission d'expertise sur la fiscalité de l'économie numérique, <http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000045>

Daniele Lettig, "Amazon, la corte Ue annulla la decisione della Commissione: dal Lussemburgo nessun aiuto di stato", Corriere della Sera, 12 maggio 2021, <https://euractiv.it/section/concorrenza/news/amazon-corte-ue-lussemburgo-no-aiuti-stato/>

Elisa Colorito, "I mercati a due versanti", <https://docplayer.it/14652205-I-mercati-a-due-versanti.html>

Elke Asen, Daniel Bunn, "What European OECD Countries Are Doing about Digital Services Taxes", 22 novembre 2021, <https://taxfoundation.org/digital-tax-europe-2020/>

Emiliano Capecchi, "Double Irish with Dutch Sandwich", 4 gennaio 2018, <https://startingfinance.com/approfondimenti/double-irish-with-dutch-salldwich/>

Estrella Gomez-Herrera, Carlo Reggiani, Yevgeniya Shevtsova, "Digital Service Tax e Global Tax: come hanno reagito le Big Tech", 19 gennaio 2022, <https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/lo-sfruttamento-dei-diritti-economici-dei-dati-nel-calcio-opportunita-e-sfide/>

Ettore Benigni, "Big Tech alla sfida green: la svolta di Google e Amazon", 1° ottobre 2019, <https://up.sorgenia.it/it/big-tech-alla-sfida-green-la-svolta-di-google-e-amazon>

Europea, "Le cose cambiano: Europa e Stati Uniti verso un accordo per la tassazione delle grandi piattaforme digitali", 1° marzo 2021, <https://www.linkiesta.it/2021/03/big-tech-web-tax-europa-stati-uniti/>

Federico Migliorini, "Apple vince la battaglia con la ue: il regime fiscale in irlandia non è aiuto di stato", 21 luglio 2021, https://fiscomania.com/apple-struttura-fiscale-irlandese/?refresh_ce

Federico Migliorini, "Ruling fiscale e scambio automatico di informazioni", 1° aprile 2020, <https://fiscomania.com/ruling-fiscali-scambio-automatico-di-informazioni/>

FTA Online News, "I paradisi fiscali: Le caratteristiche e la mappa dell'OCSE", Milano, 03 Lug 2009, <https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/paradisi-fiscali.htm>

Gianni Rusconi, "Ecco come Amazon elude il fisco inglese. Il «trucco»? Le controllate pagano royalty sui brevetti e oneri di vendita alla filiale lussemburghese", Il Sole 24 ore, 12 dicembre 2012, <https://st.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2012-12-12/ecco-come-amazon-elude-125247.shtml?uuid=AbmuxLBH>

Giuseppe Migliorino, "L'Irlanda rivela quando Apple pagherà la multa da 13 miliardi di euro", 2018, <https://www.iphoneitalia.com/656346/quando-apple-paga-multa-europa-tasse>

Greta Ardito, "Killer acquisition, Le Big Tech sono troppo grandi e rischiano di frenare l'innovazione", 18 novembre 2020, <https://www.linkiesta.it/2020/11/monopolio-big-tech-antitrust-tempesta/>

L'arma delle tasse in mano all'Irlanda", Il Sole 24 Ore, 6 novembre 2014, <http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2014-11-06/l-arma-tasse-mano-irlanda064050.shtml?uuid=AB43UrAC&fromSearch>

Luca dello Iacovo, "Come fa il gigante Apple a «risparmiare» miliardi di tasse (attraverso Nevada, Irlanda e i paradisi fiscali)", Il Sole 24 ore, 29 aprile 2012, <https://st.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2012-04-29/ecco-come-gigante-apple-190901.shtml?uuid=AbtwpOVF>

Magnani, Alberto, "L' Europa litiga ancora sulla Web Tax. Spunta l'assist (a metà) dell'Ocse." Il Sole 24 Ore, 28 aprile 2018, <https://www.ilsole24ore.com/art/l-europa-litiga-ancora-web-tax-spunta-l-assist-a-meta-dell-ocse-AEEfNFgE>

Marco Valsania, “Uber, perdite di quasi due miliardi per la crisi da Covid”, il Sole 24 ore, 7 agosto 2020, <https://www.ilsole24ore.com/art/uber-perdite-quasi-due-miliardi-la-crisi-covid-AD0f0Li>

Mariarosaria Caporale, “La stabile organizzazione – aspetti civilistici, fiscali e contabili”, 26 giugno 2019, <http://www.mrcaporale.it/dir/index.php/2019/06/26/la-stabile-organizzazione-aspetti-civilistici-fiscali-e-contabili/>

Matteo Starri, “Digital 2021: i dati globali”, We are social, 27 gennaio 2021, <https://wearesocial.com/it/blog/2021/01/digital-2021-i-dati-globali>

Michele Pignatelli, “Apple, il paradosso dell’Irlanda: ricorso contro la Ue per non incassare i 13 miliardi”, Il Sole 24 ore, 30 agosto 2016, <https://st.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-08-30/il-paradosso-dublino-ricorso-non-incassare-arretrati-155313.shtml?uuid=ADftPGCB>

Parlamento Europeo, “Che differenza fra evasione ed elusione fiscale? Vademecum sui termini della fiscalità”, 1° giugno 2015, <http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20150529STO61068/che-differenza-fraevasione-ed-elusione-fiscale-vademecum-sulla-fiscalita>

Patrizia Licata, “Global minimum tax, l’Ocse pubblica le norme per l’applicazione della riforma”, 21 dicembre 2021, <https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/global-minimum-tax-locse-pubblica-le-norme-per-lapplicazione-della-riforma/>

Pietro Saccò, “Fisco. Google cambia sistema sulle tasse nell’Ue”, 2 gennaio 2020, <https://www.avvenire.it/economia/pagine/google-fisco-ue>

Pignatelli, Michele, “Dublino non sarà più un paradiso per le multinazionali”, Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2014, <https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-10-15/dublino-non-sara-piu-paradiso-stop-double-irish--072100.shtml?uuid=ABg9IK3B>

Redazione postenews, “E-commerce: il 19% delle vendite al dettaglio è online”, 4 maggio 2021, <https://www.postenews.it/2021/05/04/e-commerce-il-19-delle-vendite-al-dettaglio-e-online/>

Rita Annunziata, “Clima: i giganti del tech sono dei veri influencer?”, 2 febbraio 2021, <https://www.we-wealth.com/news/sri-impact-investing/sri-impact-investing/clima-giganti-tech-sono-veri-influencer/>

SMAF Associates, “Stabile organizzazione secondo modelli internazionali di tipo convenzionale”, <https://www.smaf-legal.com/ITA/OCSEHOL1.htm>

Walter Ferri, “Bastano un po’ di pressioni americane e l’Europa si rimangia la web tax”, 26 ottobre 2021, <https://www.lindipendente.online/2021/10/26/bastano-un-po-di-pressioni-americane-e-leuropa-si-rimangia-la-web-tax/>